

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 50



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

66° anno

17 febbraio 2023

Sommario

II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

- ★ **Decisione (UE) 2023/362 del Consiglio, del 14 febbraio 2023, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e il Giappone relativo ad alcune disposizioni degli accordi sui servizi aerei conclusi tra gli Stati membri dell'Unione europea e il Giappone**..... 1

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento delegato (UE) 2023/363 della Commissione, del 31 ottobre 2022, che modifica e rettifica le norme tecniche di regolamentazione stabilite nel regolamento delegato (UE) 2022/1288 per quanto riguarda il contenuto e la presentazione delle informazioni relative all'informativa nei documenti precontrattuali e nelle relazioni periodiche per i prodotti finanziari che investono in attività economiche ecosostenibili ⁽¹⁾**..... 3
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2023/364 della Commissione, del 16 febbraio 2023, che rilascia un'autorizzazione dell'Unione per la famiglia di biocidi «IPA Family 1» in conformità al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾**..... 28
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2023/365 della Commissione, del 16 febbraio 2023, che chiude l'inchiesta di riesame in previsione della scadenza relativa alle importazioni di taluni prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari dell'Ucraina**..... 56
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2023/366 della Commissione, del 16 febbraio 2023, relativo al rinnovo dell'autorizzazione di un preparato di *Bacillus velezensis* ATCC PTA-6737 come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, galline ovaiole e specie avicole minori, tranne che per la produzione di uova, e all'autorizzazione di tale preparato per gli uccelli ornamentali, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 306/2013, il regolamento di esecuzione (UE) n. 787/2013, il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1020, il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2276 e abroga il regolamento (UE) n. 107/2010 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 885/2011 (titolare dell'autorizzazione Kemin Europa N.V.) ⁽¹⁾**..... 59

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

DECISIONI

- ★ **Decisione (UE) 2023/367 del Parlamento europeo del 19 gennaio 2023 recante proroga del mandato della commissione d'inchiesta incaricata di esaminare l'uso di Pegasus e di spyware di sorveglianza equivalenti** 65

II

(Atti non legislativi)

ACCORDI INTERNAZIONALI

DECISIONE (UE) 2023/362 DEL CONSIGLIO

del 14 febbraio 2023

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e il Giappone relativo ad alcune disposizioni degli accordi sui servizi aerei conclusi tra gli Stati membri dell'Unione europea e il Giappone

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 5 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con paesi terzi per sostituire alcune disposizioni dei vigenti accordi bilaterali con un accordo a livello di Unione.
- (2) La Commissione ha negoziato, a nome dell'Unione, un accordo con tra l'Unione europea e il Giappone relativo ad alcune disposizioni degli accordi sui servizi aerei conclusi tra gli Stati membri dell'Unione europea e il Giappone («accordo»). I negoziati si sono conclusi positivamente con la siglatura dell'accordo il 21 settembre 2022.
- (3) L'obiettivo dell'accordo è rendere conformi al diritto dell'Unione gli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi tra 13 Stati membri e il Giappone.
- (4) È opportuno firmare l'accordo a nome dell'Unione, con riserva della sua conclusione in data successiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È autorizzata, a nome dell'Unione, la firma dell'accordo tra l'Unione europea e il Giappone relativo ad alcune disposizioni degli accordi sui servizi aerei conclusi tra gli Stati membri dell'Unione europea e il Giappone («accordo»), con riserva della conclusione di tale accordo ⁽¹⁾.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione.

⁽¹⁾ Il testo dell'accordo sarà pubblicato unitamente alla decisione relativa alla sua conclusione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 2023

Per il Consiglio
Il presidente
E. SVANTESSON

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/363 DELLA COMMISSIONE

del 31 ottobre 2022

che modifica e rettifica le norme tecniche di regolamentazione stabilite nel regolamento delegato (UE) 2022/1288 per quanto riguarda il contenuto e la presentazione delle informazioni relative all'informativa nei documenti precontrattuali e nelle relazioni periodiche per i prodotti finanziari che investono in attività economiche ecosostenibili

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3, quarto comma, l'articolo 8, paragrafo 4, quarto comma, l'articolo 9, paragrafo 5, quarto comma, l'articolo 9, paragrafo 6, quarto comma, l'articolo 10, paragrafo 2, quarto comma, l'articolo 11, paragrafo 4, quarto comma, e l'articolo 11, paragrafo 5, quarto comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce i dettagli del contenuto e della presentazione delle informazioni relative al principio «non arrecare un danno significativo». Esso specifica altresì il contenuto, le metodologie e la presentazione delle informazioni relative agli indicatori di sostenibilità e agli effetti negativi per la sostenibilità, nonché il contenuto e la presentazione delle informazioni da fornire nei documenti precontrattuali, sui siti web e nelle relazioni periodiche, in relazione alla promozione delle caratteristiche ambientali o sociali e degli obiettivi di investimento sostenibile dei prodotti finanziari. Inoltre, per quanto riguarda i prodotti finanziari che investono in un'attività economica che contribuisce a un obiettivo ambientale ai sensi dell'articolo 2, punto 17), del regolamento (UE) 2019/2088, il regolamento delegato (UE) 2022/1288 specifica anche le informazioni sul grado di allineamento alla tassonomia da comunicare nei documenti precontrattuali e nelle relazioni periodiche.
- (2) Il 9 marzo 2022 è stato adottato il regolamento delegato (UE) 2022/1214 della Commissione ⁽³⁾, incentrato in particolare sui settori del gas fossile e dell'energia nucleare.
- (3) La Commissione ha invitato le autorità europee di vigilanza a proporre congiuntamente modifiche del regolamento delegato (UE) 2022/1288 in relazione alle informazioni da fornire nei documenti precontrattuali, sui siti web e nelle relazioni periodiche in merito all'esposizione dei prodotti finanziari verso investimenti in attività che interessano il gas fossile e l'energia nucleare.

⁽¹⁾ GU L 317 del 9.12.2019, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione, del 6 aprile 2022, che integra il regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i dettagli del contenuto e della presentazione delle informazioni relative al principio «non arrecare un danno significativo», che specificano il contenuto, le metodologie e la presentazione delle informazioni relative agli indicatori di sostenibilità e agli effetti negativi per la sostenibilità, nonché il contenuto e la presentazione delle informazioni relative alla promozione delle caratteristiche ambientali o sociali e degli obiettivi di investimento sostenibile nei documenti precontrattuali, sui siti web e nelle relazioni periodiche (GU L 196 del 25.7.2022, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento delegato (UE) 2022/1214 della Commissione, del 9 marzo 2022, che modifica il regolamento delegato (UE) 2021/2139 per quanto riguarda le attività economiche in taluni settori energetici e il regolamento delegato (UE) 2021/2178 per quanto riguarda la comunicazione al pubblico di informazioni specifiche relative a tali attività economiche (GU L 188 del 15.7.2022, pag. 1).

- (4) Tali modifiche sono necessarie per aumentare la trasparenza e, in tal modo, aiutare i partecipanti ai mercati finanziari e gli investitori a individuare le attività ecosostenibili connesse al gas fossile e all'energia nucleare in cui i prodotti finanziari effettuano investimenti. La comunicazione di informazioni più dettagliate sugli investimenti in tali attività dovrebbe anche favorire la comparabilità delle informative agli investitori. È pertanto opportuno garantire, nei documenti precontrattuali e nelle relazioni periodiche, la trasparenza sugli investimenti in attività ecosostenibili che interessano il gas fossile e l'energia nucleare durante l'intero ciclo di vita dei prodotti finanziari che effettuano tali investimenti. Tali informazioni dovrebbero essere incluse anche nell'informativa pubblicata su siti web. Le autorità europee di vigilanza hanno osservato che la trasparenza in merito agli investimenti nei settori e sottosectori connessi alle attività che interessano il gas fossile e l'energia nucleare è già una condizione prescritta dalle disposizioni che disciplinano le relazioni periodiche a norma del regolamento delegato (UE) 2022/1288.
- (5) Occorre chiarire che, per attivare l'applicazione dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾, è irrilevante che un prodotto finanziario si impegni a investire in attività economiche che contribuiscono a un obiettivo ambientale ai sensi dell'articolo 2, punto 17), del regolamento (UE) 2019/2088.
- (6) Inoltre le autorità europee di vigilanza hanno rilevato la necessità di apportare due modifiche ai rimandi nelle informative periodiche, poiché questi erano errati.
- (7) È pertanto opportuno modificare e rettificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2022/1288.
- (8) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione presentati alla Commissione dall'Autorità bancaria europea, dall'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (autorità europee di vigilanza).
- (9) Il comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza di cui all'articolo 54 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾, all'articolo 54 del regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾ e all'articolo 54 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁷⁾ ha chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del gruppo delle parti interessate nel settore dell'assicurazione e della riassicurazione istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
- (10) Le modifiche del regolamento delegato (UE) 2022/1288 rappresentano adeguamenti limitati del quadro normativo vigente e sono necessarie per allineare il quadro in materia di informativa al regolamento delegato (UE) 2022/1214, che si applica a decorrere dal 1° gennaio 2023. Tenuto conto della portata limitata delle modifiche e della necessità di garantire la certezza del diritto e la coerenza con l'applicazione dei regolamenti delegati (UE) 2022/1214 e (UE) 2022/1288, lo svolgimento da parte delle autorità europee di vigilanza di consultazioni pubbliche aperte o di analisi dei potenziali costi e benefici connessi sarebbe stato sproporzionato,

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

⁽⁶⁾ Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).

⁽⁷⁾ Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento delegato (UE) 2022/1288

Il regolamento delegato (UE) 2022/1288 è così modificato:

(1) all'articolo 15, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Ai fini del paragrafo 1, lettera a), si applicano tutte le disposizioni seguenti:

a) i partecipanti ai mercati finanziari utilizzano:

- i) lo stesso indicatore fondamentale di prestazione per gli investimenti aggregati in imprese non finanziarie;
- ii) lo stesso indicatore fondamentale di prestazione per gli investimenti aggregati nello stesso tipo di imprese finanziarie;

b) per le imprese di assicurazione e di riassicurazione che svolgono attività di sottoscrizione dell'assicurazione non vita, l'indicatore fondamentale di prestazione può combinare gli indicatori fondamentali di prestazione dell'investimento e della sottoscrizione, conformemente all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) 2021/2178;

c) se i prodotti finanziari investono nelle attività economiche ecosostenibili di cui agli allegati I e II, sezioni 4.26, 4.27 e 4.28, del regolamento delegato (UE) 2021/2139 o nelle attività economiche ecosostenibili di cui alle sezioni 4.29, 4.30 e 4.31 di tali allegati, le rappresentazioni grafiche illustrano separatamente la quota di investimenti aggregati in:

- i) attività economiche ecosostenibili di cui alle sezioni 4.26, 4.27 e 4.28 di tali allegati;
- ii) attività economiche ecosostenibili di cui alle sezioni 4.29, 4.30 e 4.31 di tali allegati.»;

(2) l'articolo 55 è così modificato:

a) al paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Per i prodotti finanziari di cui all'articolo 6, primo comma, del regolamento (UE) 2020/852 i partecipanti ai mercati finanziari inseriscono nella sezione «Qual è stata la quota degli investimenti in materia di sostenibilità?» contenuta nel modello che figura nell'allegato IV tutte le informazioni seguenti:»;

b) al paragrafo 2 è aggiunta la lettera d) seguente:

«d) se, durante il periodo interessato dalla relazione periodica, i prodotti finanziari hanno effettuato investimenti nelle attività economiche ecosostenibili di cui agli allegati I e II, sezioni 4.26, 4.27 e 4.28, del regolamento delegato (UE) 2021/2139 o nelle attività economiche ecosostenibili di cui alle sezioni 4.29, 4.30 e 4.31 di tali allegati, una rappresentazione grafica illustra separatamente:

- i) l'aggregato delle attività economiche ecosostenibili di cui alle sezioni 4.26, 4.27 e 4.28 dei suddetti allegati;
- ii) l'aggregato delle attività economiche ecosostenibili di cui alle sezioni 4.29, 4.30 e 4.31 dei suddetti allegati.»;

(3) gli allegati da II a V sono sostituiti dagli allegati da I a IV del presente regolamento.

*Articolo 2***Rettifiche del regolamento delegato (UE) 2022/1288**

Il regolamento delegato (UE) 2022/1288 è così rettificato:

- (1) all'articolo 55, paragrafo 1, lettera b), il punto iv) è sostituito dal seguente:
«iv) le informazioni di cui all'articolo 15, paragrafo 3, lettera b);»;
- (2) all'articolo 62, paragrafo 1, lettera b), il punto iv) è sostituito dal seguente:
«iv) le informazioni di cui all'articolo 15, paragrafo 3, lettera b);».

*Articolo 3***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO I

«ALLEGATO II

Modello di informativa precontrattuale per i prodotti finanziari di cui all'articolo 8, paragrafi 1, 2 e 2 bis, del regolamento (UE) 2019/2088 e all'articolo 6, primo comma, del regolamento (UE) 2020/852

Si intende per **investimento sostenibile** un investimento in un'attività economica che contribuisce a un obiettivo ambientale o sociale, a condizione che tale investimento non arrechi un danno significativo a nessun obiettivo ambientale o sociale e che l'impresa beneficiaria degli investimenti rispetti prassi di buona governance.

La **tassonomia dell'UE** è un sistema di classificazione istituito dal regolamento (UE) 2020/852, che stabilisce un elenco di **attività economiche ecosostenibili**. Tale regolamento non comprende un elenco di attività economiche socialmente sostenibili. Gli investimenti sostenibili con un obiettivo ambientale potrebbero non risultare allineati alla tassonomia.

Gli **indicatori di sostenibilità** misurano in che modo sono rispettate le caratteristiche ambientali o sociali promosse dal prodotto finanziario.

Nome del prodotto: [completare]

Identificativo della persona giuridica: [completare]

Caratteristiche ambientali e/o sociali

Questo prodotto finanziario ha un obiettivo di investimento sostenibile? *[spuntare e compilare la casella appropriata: la percentuale rappresenta l'impegno minimo a favore di investimenti sostenibili]*

 Si
 No
 Effettuerà una quota minima di **investimenti sostenibili con un obiettivo ambientale** pari al(lo) ___ %

 in attività economiche considerate ecosostenibili conformemente alla tassonomia dell'UE

 in attività economiche che non sono considerate ecosostenibili conformemente alla tassonomia dell'UE

 Effettuerà una quota minima di **investimenti sostenibili con un obiettivo sociale** pari al(lo) ___ %

 Promuove caratteristiche ambientali/sociali (A/S) e, pur non avendo come obiettivo un investimento sostenibile, avrà una quota minima del(lo) ___ % di investimenti sostenibili

 con un obiettivo ambientale in attività economiche considerate ecosostenibili conformemente alla tassonomia dell'UE

 con un obiettivo ambientale in attività economiche che non sono considerate ecosostenibili conformemente alla tassonomia dell'UE

 con un obiettivo sociale

 Promuove caratteristiche A/S ma **non effettuerà alcun investimento sostenibile**


Quali caratteristiche ambientali e/o sociali sono promosse da questo prodotto finanziario? *[indicare le caratteristiche ambientali e/o sociali promosse dal prodotto finanziario e precisare se sia stato designato un indice di riferimento per soddisfare le caratteristiche ambientali o sociali promosse dal prodotto finanziario]*

- **Quali indicatori di sostenibilità sono utilizzati per misurare il rispetto di ciascuna delle caratteristiche ambientali o sociali promosse da questo prodotto finanziario?**

I principali effetti negativi sono gli effetti negativi più significativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità relativi a problematiche ambientali, sociali e concernenti il personale, il rispetto dei diritti umani e le questioni relative alla lotta alla corruzione attiva e passiva.

- **Quali sono gli obiettivi degli investimenti sostenibili che il prodotto finanziario intende in parte realizzare e in che modo l'investimento sostenibile contribuisce a tali obiettivi?** [inserire, per i prodotti finanziari che effettuano investimenti sostenibili, una descrizione degli obiettivi e del modo in cui gli investimenti sostenibili contribuiscono all'obiettivo di investimento sostenibile. Per i prodotti finanziari di cui all'articolo 6, primo comma, del regolamento (UE) 2020/852, elencare gli obiettivi ambientali di cui all'articolo 9 di tale regolamento ai quali contribuisce l'investimento sostenibile sottostante il prodotto finanziario]

- **In che modo gli investimenti sostenibili che il prodotto finanziario intende in parte realizzare non arrecano un danno significativo a nessun obiettivo di investimento sostenibile sotto il profilo ambientale o sociale?** [inserire una descrizione del prodotto finanziario che intende in parte realizzare investimenti sostenibili]

— In che modo si è tenuto conto degli indicatori degli effetti negativi sui fattori di sostenibilità? [inserire una spiegazione del modo in cui si tiene conto degli indicatori degli effetti negativi nella tabella 1 dell'allegato I e di tutti gli indicatori pertinenti nelle tabelle 2 e 3 dell'allegato I]

— In che modo gli investimenti sostenibili sono allineati con le linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali e con i Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani? **Descrizione particolareggiata:** [inserire una spiegazione relativa all'allineamento con le linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali e con i Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, inclusi i principi e i diritti stabiliti dalle otto convenzioni fondamentali individuate nella dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro e dalla Carta internazionale dei diritti dell'uomo]

[inserire la dichiarazione per i prodotti finanziari di cui all'articolo 6, primo comma, del regolamento (UE) 2020/852]

La tassonomia dell'UE stabilisce il principio "non arrecare un danno significativo", in base al quale gli investimenti allineati alla tassonomia non dovrebbero arrecare un danno significativo agli obiettivi della tassonomia dell'UE, ed è corredata di criteri specifici dell'UE.

Il principio "non arrecare un danno significativo" si applica solo agli investimenti sottostanti il prodotto finanziario che tengono conto dei criteri dell'UE per le attività economiche ecosostenibili. Gli investimenti sottostanti la parte restante del presente prodotto finanziario non tengono conto dei criteri dell'UE per le attività economiche ecosostenibili.

Nessun altro investimento sostenibile deve arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali o sociali.



Questo prodotto finanziario prende in considerazione i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità?

- Sì, _____ [se il prodotto finanziario prende in considerazione i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità, inserire una spiegazione chiara e articolata del modo in cui prende in considerazione i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità. Indicare dove, nelle informazioni da comunicare a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2088, sono disponibili le informazioni sui principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità]
- No



Qual è la strategia di investimento seguita da questo prodotto finanziario? *[fornire una descrizione della strategia di investimento e indicare in che modo la strategia è attuata nel processo di investimento su base continuativa]*

La strategia di investimento guida le decisioni di investimento sulla base di fattori quali gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio.

Le prassi di **buona governance** comprendono strutture di gestione solide, relazioni con il personale, remunerazione del personale e rispetto degli obblighi fiscali.

- **Quali sono gli elementi vincolanti della strategia di investimento utilizzati per selezionare gli investimenti al fine di rispettare ciascuna delle caratteristiche ambientali o sociali promosse da questo prodotto finanziario?**
- **Qual è il tasso minimo impegnato per ridurre la portata degli investimenti considerati prima dell'applicazione di tale strategia di investimento?** *[inserire un'indicazione del tasso, qualora vi sia l'impegno a ridurre di un tasso minimo la portata degli investimenti]*
- **Qual è la politica per la valutazione delle prassi di buona governance delle imprese beneficiarie degli investimenti?** *[inserire una breve descrizione della politica per la valutazione delle prassi di buona governance delle imprese beneficiarie degli investimenti]*



Qual è l'allocazione degli attivi programmata per questo prodotto finanziario?

[Inserire una spiegazione descrittiva degli investimenti del prodotto finanziario, compresi la quota minima degli investimenti del prodotto finanziario utilizzata per soddisfare le caratteristiche ambientali o sociali promosse dal prodotto finanziario conformemente agli elementi vincolanti della strategia di investimento, tra cui la quota minima di investimenti sostenibili del prodotto finanziario laddove questo prodotto finanziario si impegna a effettuare investimenti sostenibili, e le finalità della quota rimanente degli investimenti, compresa una descrizione di eventuali garanzie minime di salvaguardia ambientale o sociale]

L'allocazione degli attivi descrive la quota di investimenti in attivi specifici.

[Inserire la nota solo per i prodotti finanziari di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2020/852]

Le attività allineate alla tassonomia sono espresse in percentuale di:

- **fatturato:** quota di entrate da attività verdi delle imprese beneficiarie degli investimenti
- **spese in conto capitale (CapEx):** investimenti verdi effettuati dalle imprese beneficiarie degli investimenti, ad es. per la transizione verso un'economia verde
- **spese operative (OpEx):** attività operative verdi delle imprese beneficiarie degli investimenti

[Inserire solo i riquadri pertinenti, eliminare quelli non attinenti al prodotto finanziario]



#1 Allineati a caratteristiche A/S: comprende gli investimenti del prodotto finanziario utilizzati per rispettare le caratteristiche ambientali o sociali promosse dal prodotto finanziario.

#2 Altri: comprende gli investimenti rimanenti del prodotto finanziario che non sono allineati alle caratteristiche ambientali o sociali, né sono considerati investimenti sostenibili.

[Inserire la nota in appresso laddove il prodotto finanziario si impegna a effettuare investimenti sostenibili]

La categoria **#1 Allineati a caratteristiche A/S** comprende:

- la sottocategoria **#1A Sostenibili**, che contempla gli investimenti sostenibili con obiettivi ambientali o sociali;
- la sottocategoria **#1B Altre caratteristiche A/S**, che contempla gli investimenti allineati alle caratteristiche ambientali o sociali che non sono considerati investimenti sostenibili.

- **In che modo l'utilizzo di strumenti derivati rispetta le caratteristiche ambientali o sociali promosse dal prodotto finanziario?** *[per i prodotti finanziari che utilizzano strumenti derivati secondo la definizione dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 29), del regolamento (UE) n. 600/2014 per rispettare le caratteristiche ambientali o sociali che promuovono, descrivere in che modo l'utilizzo di tali strumenti derivati soddisfa tali caratteristiche]*

[Inserire la nota solo per i prodotti finanziari di cui all'articolo 6, primo comma, del regolamento (UE) 2020/852]

Per conformarsi alla tassonomia dell'UE, i criteri per il gas fossile comprendono limitazioni delle emissioni e il passaggio all'energia da fonti rinnovabili o ai combustibili a basse emissioni di carbonio entro la fine del 2035. Per l'energia nucleare i criteri comprendono norme complete in materia di sicurezza e gestione dei rifiuti.

Le attività abilitanti consentono direttamente ad altre attività di apportare un contributo sostanziale a un obiettivo ambientale.

Le attività di transizione sono attività per le quali non sono ancora disponibili alternative a basse emissioni di carbonio e che presentano, tra gli altri, livelli di emissione di gas a effetto serra corrispondenti alla migliore prestazione.

[Inserire la nota per i prodotti finanziari di cui all'articolo 6, primo comma, del regolamento (UE) 2020/852 che investono in attività economiche ambientali che non sono attività economiche ecosostenibili]



sono investimenti sostenibili con un obiettivo ambientale che **non tengono conto dei criteri** per le attività economiche ecosostenibili conformemente alla tassonomia dell'UE.



In quale misura minima gli investimenti sostenibili con un obiettivo ambientale sono allineati alla tassonomia dell'UE? [Inserire una sezione per i prodotti finanziari di cui all'articolo 6, primo comma, del regolamento (UE) 2020/852 e includere la rappresentazione grafica di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento, la descrizione di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento, una spiegazione chiara di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del presente regolamento, una spiegazione descrittiva di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera d), del presente regolamento e le informazioni di cui all'articolo 15, paragrafi 2 e 3, del presente regolamento]

Il prodotto finanziario investe in attività connesse al gas fossile e/o all'energia nucleare che sono conformi alla tassonomia dell'UE ¹?


Si: [precisare di seguito e completare i grafici del riquadro]

Gas fossile Energia nucleare

No

I due grafici che seguono mostrano in verde la percentuale minima di investimenti allineati alla tassonomia dell'UE. Poiché non esiste una metodologia adeguata per determinare l'allineamento delle obbligazioni sovrane* alla tassonomia, il primo grafico mostra l'allineamento alla tassonomia in relazione a tutti gli investimenti del prodotto finanziario comprese le obbligazioni sovrane, mentre il secondo grafico mostra l'allineamento alla tassonomia solo in relazione agli investimenti del prodotto finanziario diversi dalle obbligazioni sovrane.

[Inserire nei grafici solo le cifre relative agli investimenti in gas fossile e/o energia nucleare allineati alla tassonomia nonché la corrispondente legenda e il testo esplicativo nel margine a sinistra se il prodotto finanziario investe in gas fossile e/o energia nucleare]



* Ai fini dei grafici di cui sopra, per «obbligazioni sovrane» si intendono tutte le esposizioni sovrane.

Qual è la quota minima di investimenti in attività di transizione e abilitanti?

[Inserire la sezione per i prodotti finanziari di cui all'articolo 6, primo comma, del regolamento (UE) 2020/852]



Qual è la quota minima di investimenti sostenibili con un obiettivo ambientale che non sono allineati alla tassonomia dell'UE? [Inserire la sezione solo per i prodotti finanziari di cui all'articolo 6, primo comma, del regolamento (UE) 2020/852 qualora il prodotto finanziario investa in attività economiche che non sono attività economiche ecosostenibili e spiegare perché il prodotto finanziario effettua

investimenti in attività economiche che non sono attività economiche ecosostenibili e spiegare perché il prodotto finanziario effettua

¹ Le attività connesse al gas fossile e/o all'energia nucleare sono conformi alla tassonomia dell'UE solo se contribuiscono all'azione di contenimento dei cambiamenti climatici («mitigazione dei cambiamenti climatici») e non arrecano un danno significativo a nessuno degli obiettivi della tassonomia dell'UE - cfr. nota esplicativa sul margine sinistro. I criteri completi riguardanti le attività economiche connesse al gas fossile e all'energia nucleare che sono conformi alla tassonomia dell'UE sono stabiliti nel regolamento delegato (UE) 2022/1214 della Commissione.

investimenti sostenibili con un obiettivo ambientale in attività economiche che non sono allineate alla tassonomia]



Qual è la quota minima di investimenti socialmente sostenibili? *[inserire la sezione solo laddove il prodotto finanziario comprende investimenti sostenibili con un obiettivo sociale]*



Quali investimenti sono compresi nella categoria «#2 Altri» e qual è il loro scopo? Esistono garanzie minime di salvaguardia ambientale o sociale?



È designato un indice specifico come indice di riferimento per determinare se questo prodotto finanziario è allineato alle caratteristiche ambientali e/o sociali che promuove? *[inserire la sezione qualora sia stato designato un indice come indice di riferimento per soddisfare le caratteristiche ambientali o sociali promosse dal prodotto finanziario e indicare dove è possibile reperire la metodologia applicata per il calcolo dell'indice designato]*

[inserire la nota per i prodotti finanziari qualora sia stato designato un indice come indice di riferimento per soddisfare le caratteristiche ambientali o sociali promosse dal prodotto finanziario]

Gli **indici di riferimento** sono indici atti a misurare se il prodotto finanziario rispetti le caratteristiche ambientali o sociali che promuove.

- **In che modo l'indice di riferimento è costantemente allineato a ciascuna delle caratteristiche ambientali o sociali promosse dal prodotto finanziario?**
- **In che modo è garantito l'allineamento su base continuativa della strategia di investimento alla metodologia dell'indice?**
- **Per quali aspetti l'indice designato differisce da un indice generale di mercato pertinente?**
- **Dove è reperibile la metodologia applicata per il calcolo dell'indice designato?**



Dove è possibile reperire online maggiori informazioni specifiche sul prodotto?

Maggiori informazioni specifiche sul prodotto sono reperibili sul sito web: *[inserire un link ipertestuale al sito web di cui all'articolo 23 del presente regolamento]*

ALLEGATO II

«ALLEGATO III

Modello di informativa precontrattuale per i prodotti finanziari di cui all'articolo 9, paragrafi da 1 a 4 bis, del regolamento (UE) 2019/2088 e all'articolo 5, primo comma, del regolamento (UE) 2020/852

I **principali effetti negativi** sono gli effetti negativi più significativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità relativi a problematiche ambientali, sociali e concernenti il personale, il rispetto dei diritti umani e le questioni relative alla lotta alla corruzione attiva e passiva.

La **tassonomia dell'UE** è un sistema di classificazione istituito dal regolamento (UE) 2020/852, che stabilisce un elenco di **attività economiche ecosostenibili**. Tale regolamento non comprende un elenco di attività economiche socialmente sostenibili. Gli investimenti sostenibili con un obiettivo ambientale potrebbero non risultare allineati alla tassonomia.

Nome del prodotto: [completare] Identificativo della persona giuridica: [completare]

Obiettivo di investimento sostenibile

Questo prodotto finanziario ha un obiettivo di investimento sostenibile? *[spuntare e compilare la casella appropriata: la percentuale rappresenta l'impegno minimo a favore di investimenti sostenibili]*

<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="checkbox"/> Si		<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="checkbox"/> No	
<input type="checkbox"/> Effettuerà una quota minima di investimenti sostenibili con un obiettivo ambientale pari al(lo): ___ % <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> in attività economiche considerate ecosostenibili conformemente alla tassonomia dell'UE <input type="checkbox"/> in attività economiche che non sono considerate ecosostenibili conformemente alla tassonomia dell'UE 	<input type="checkbox"/> Promuove caratteristiche ambientali/sociali (A/S) e, pur non avendo come obiettivo un investimento sostenibile, avrà una quota minima del(lo) ___ % di investimenti sostenibili <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> con un obiettivo ambientale in attività economiche considerate ecosostenibili conformemente alla tassonomia dell'UE <input type="checkbox"/> con un obiettivo ambientale in attività economiche che non sono considerate ecosostenibili conformemente alla tassonomia dell'UE <input type="checkbox"/> con un obiettivo sociale 		
<input type="checkbox"/> Effettuerà una quota minima di investimenti sostenibili con un obiettivo sociale pari al(lo): ___ %	<input type="checkbox"/> Promuove caratteristiche A/S ma non effettuerà alcun investimento sostenibile		



Gli indicatori di sostenibilità misurano in che modo sono raggiunti gli obiettivi sostenibili di questo prodotto finanziario.

Qual è l'obiettivo di investimento sostenibile di questo prodotto finanziario?

[Indicare l'obiettivo di investimento perseguito dal prodotto finanziario, descrivere in che modo gli investimenti sostenibili contribuiscono a un obiettivo di investimento sostenibile e precisare se sia stato designato un indice di riferimento per raggiungere l'obiettivo di investimento sostenibile. Per i prodotti finanziari di cui all'articolo 5, primo comma, del regolamento (UE) 2020/852, in riferimento agli investimenti sostenibili con obiettivi ambientali, elencare gli obiettivi ambientali di cui all'articolo 9 di tale regolamento ai quali contribuisce l'investimento sostenibile sottostante il prodotto finanziario. Per i prodotti finanziari di cui all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/2088, indicare che il prodotto finanziario ha come obiettivo la riduzione delle emissioni di carbonio e spiegare che l'indice di riferimento è considerato un indice di riferimento UE di

transizione climatica o un indice di riferimento UE allineato con l'accordo di Parigi ai sensi del titolo III, capo 3 bis, del regolamento (UE) 2016/1011 e segnalare dove sia reperibile la metodologia applicata per il calcolo di tale indice. Qualora non sia disponibile un indice di riferimento UE di transizione climatica né un indice di riferimento UE allineato con l'accordo di Parigi in conformità del regolamento (UE) 2016/1011, segnalare tale fatto e descrivere il modo in cui è assicurato lo sforzo costante per raggiungere l'obiettivo di ridurre le emissioni di carbonio in vista del conseguimento degli obiettivi dell'accordo di Parigi, nonché la misura in cui il prodotto finanziario in questione rispetta i requisiti metodologici di cui al regolamento delegato (UE) 2020/1818 della Commissione]

I principali effetti negativi

sono gli effetti negativi più significativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità relativi a problematiche ambientali, sociali e concernenti il personale, il rispetto dei diritti umani e le questioni relative alla lotta alla corruzione attiva e passiva.

- **Quali indicatori di sostenibilità sono utilizzati per misurare il raggiungimento dell'obiettivo di investimento sostenibile di questo prodotto finanziario?**

- **In che modo gli investimenti sostenibili non arrecano un danno significativo a nessun obiettivo di investimento sostenibile sotto il profilo ambientale o sociale?**

In che modo si è tenuto conto degli indicatori degli effetti negativi sui fattori di sostenibilità? [spiegare in che modo si tiene conto degli indicatori degli effetti negativi nella tabella 1 dell'allegato I e di tutti gli indicatori pertinenti nelle tabelle 2 e 3 dell'allegato I]

In che modo gli investimenti sostenibili sono allineati con le linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali e con i Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani? [inserire una spiegazione relativa all'allineamento con le linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali e con i Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, inclusi i principi e i diritti stabiliti dalle otto convenzioni fondamentali individuate nella dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro e dalla Carta internazionale dei diritti dell'uomo]



Questo prodotto finanziario prende in considerazione i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità?

- Sì** *[se il prodotto finanziario prende in considerazione i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità, inserire una spiegazione chiara e articolata del modo in cui prende in considerazione i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità. Indicare dove, nelle informazioni da comunicare a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2088, sono disponibili le informazioni sui principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità]*
- No**



Qual è la strategia di investimento seguita da questo prodotto finanziario? *[fornire una descrizione della strategia di investimento e indicare in che modo la strategia è attuata nel processo di investimento su base continuativa]*

La strategia di investimento

guida le decisioni di investimento sulla base di fattori quali gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio.

- **Quali sono gli elementi vincolanti della strategia di investimento utilizzati per selezionare gli investimenti al fine di raggiungere l'obiettivo di investimento sostenibile?**

La strategia di investimento guida le decisioni di investimento sulla base di fattori quali gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio.



L'allocazione degli attivi descrive la quota di investimenti in attivi specifici.

[Inserire la nota solo per i prodotti finanziari di cui all'articolo 5, primo comma, del regolamento (UE) 2020/852]


Le attività allineate alla tassonomia sono espresse in percentuale di:

- **fatturato:** quota di entrate da attività verdi delle imprese beneficiarie degli investimenti
- **spese in conto capitale (CapEx):** investimenti verdi effettuati dalle imprese beneficiarie degli investimenti, ad es. per la transizione verso un'economia verde
- **spese operative (OpEx):** attività operative verdi delle imprese beneficiarie degli investimenti

- **Qual è la politica per la valutazione delle prassi di buona governance delle imprese beneficiarie degli investimenti?**

Quali sono l'allocazione delle attività e la quota minima di investimenti sostenibili? *[Inserire una spiegazione descrittiva degli investimenti del prodotto finanziario, compresa la quota minima degli investimenti del prodotto finanziario usata per raggiungere l'obiettivo di investimento sostenibile conformemente agli elementi vincolanti della strategia di investimento]*

[Inserire solo i riquadri pertinenti, eliminare quelli non attinenti al prodotto finanziario]



#1 Sostenibili: investimenti sostenibili con obiettivi ambientali o sociali.

#2 Non sostenibili: investimenti che non sono considerati investimenti sostenibili.

- **In che modo l'utilizzo di strumenti derivati consegue l'obiettivo di investimento sostenibile?** *[per i prodotti finanziari che utilizzano strumenti derivati secondo la definizione dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 29), del regolamento (UE) n. 600/2014 per raggiungere il loro obiettivo di investimento sostenibile, descrivere in che modo l'utilizzo di tali strumenti derivati raggiunge tale obiettivo di investimento sostenibile]*



- **In quale misura minima gli investimenti sostenibili con un obiettivo ambientale sono allineati alla tassonomia dell'UE?** *[Inserire la sezione per i prodotti finanziari di cui all'articolo 5, primo comma, del regolamento (UE) 2020/852 e includere la rappresentazione grafica di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento, la descrizione di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento, la spiegazione chiara di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera c), del presente regolamento e la spiegazione descrittiva di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera d), del presente regolamento]*

- **Il prodotto finanziario investe in attività connesse al gas fossile e/o all'energia nucleare che sono conformi alla tassonomia dell'UE ¹?**

- Sì: *[precisare di seguito e completare i grafici del riquadro]*
- Gas fossile Energia nucleare
- No

¹ Le attività connesse al gas fossile e/o all'energia nucleare sono conformi alla tassonomia dell'UE solo se contribuiscono all'azione di contenimento dei cambiamenti climatici («mitigazione dei cambiamenti climatici») e non arrecano un danno significativo a nessuno degli obiettivi della tassonomia dell'UE - cfr. nota esplicativa sul margine sinistro. I criteri completi riguardanti le attività economiche connesse al gas fossile e all'energia nucleare che sono conformi alla tassonomia dell'UE sono stabiliti nel regolamento delegato (UE) 2022/1214 della Commissione.

[inserire la nota solo per i prodotti finanziari di cui all'articolo 5, primo comma, del regolamento (UE) 2020/852]

Per conformarsi alla tassonomia dell'UE, i criteri per il gas fossile comprendono limitazioni delle emissioni e il passaggio all'energia da fonti totalmente rinnovabili o ai combustibili a basse emissioni di carbonio entro la fine del 2035. Per l'energia nucleare i criteri comprendono norme complete in materia di sicurezza e gestione dei rifiuti.

Le attività abilitanti consentono direttamente ad altre attività di apportare un contributo sostanziale a un obiettivo ambientale.

Le attività di transizione sono attività per le quali non sono ancora disponibili alternative a basse emissioni di carbonio e che presentano, tra gli altri, livelli di emissione di gas a effetto serra corrispondenti alla migliore prestazione.


[inserire la nota per i prodotti finanziari di cui all'articolo 5, primo comma, del regolamento (UE) 2020/852 che investono in attività economiche ambientali che non sono attività economiche ecosostenibili]



sono investimenti sostenibili con un obiettivo ambientale che non tengono conto dei criteri per le attività economiche ecosostenibili conformemente alla tassonomia dell'UE.

I due grafici che seguono mostrano in verde la percentuale minima di investimenti allineati alla tassonomia dell'UE. Poiché non esiste una metodologia adeguata per determinare l'allineamento delle obbligazioni sovrane* alla tassonomia, il primo grafico mostra l'allineamento alla tassonomia in relazione a tutti gli investimenti del prodotto finanziario comprese le obbligazioni sovrane, mentre il secondo grafico mostra l'allineamento alla tassonomia solo in relazione agli investimenti del prodotto finanziario diversi dalle obbligazioni sovrane.

[inserire nei grafici solo le cifre relative agli investimenti in gas fossile e/o energia nucleare allineati alla tassonomia nonché la corrispondente legenda e il testo esplicativo nel margine a sinistra se il prodotto finanziario investe in attività economiche allineate alla tassonomia nei settori del gas fossile e/o dell'energia nucleare]



* Ai fini dei grafici di cui sopra, per «obbligazioni sovrane» si intendono tutte le esposizioni sovrane.

Qual è la quota minima di investimenti in attività di transizione e abilitanti?

[inserire la sezione per i prodotti finanziari di cui all'articolo 5, primo comma, del regolamento (UE) 2020/852]



Qual è la quota minima di investimenti sostenibili con un obiettivo ambientale che non sono allineati alla tassonomia dell'UE?

[inserire la sezione solo per i prodotti finanziari di cui all'articolo 5, primo comma, del regolamento (UE) 2020/852 qualora il prodotto finanziario investa in attività economiche ambientali che non sono attività economiche ecosostenibili e spiegare perché il prodotto finanziario effettua investimenti sostenibili con un obiettivo ambientale in attività economiche che non sono allineate alla tassonomia]



Qual è la quota minima di investimenti sostenibili con un obiettivo sociale?

[inserire la sezione solo laddove il prodotto finanziario comprende investimenti sostenibili con un obiettivo sociale]



Quali investimenti sono compresi nella categoria «#2 Non sostenibili» e qual è il loro scopo? Esistono garanzie minime di salvaguardia ambientale o sociale? *[descrivere le finalità della quota rimanente degli investimenti del prodotto finanziario, compresa una descrizione di eventuali garanzie minime di salvaguardia ambientale o sociale; il modo in cui la loro quota e il loro utilizzo non incidono sul conseguimento dell'obiettivo di investimento sostenibile su base continuativa; e se tali investimenti siano usati come strumenti di copertura o riguardino contante detenuto come liquidità accessoria]*



È designato un indice specifico come indice di riferimento per conseguire l'obiettivo di investimento sostenibile? *[inserire la sezione solo per i prodotti finanziari di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2088 e indicare dove è possibile reperire la metodologia applicata per il calcolo dell'indice designato]*

[inserire la nota per i prodotti finanziari di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2088]

Gli **indici di riferimento** sono indici atti a misurare se il prodotto finanziario raggiunga l'obiettivo di investimento sostenibile.

- **In che modo l'indice di riferimento tiene conto dei fattori di sostenibilità al fine di essere costantemente allineato all'obiettivo di investimento sostenibile?**
- **In che modo è garantito l'allineamento su base continuativa della strategia di investimento alla metodologia dell'indice?**
- **Per quali aspetti l'indice designato differisce da un indice generale di mercato pertinente?**
- **Dove è reperibile la metodologia applicata per il calcolo dell'indice designato?**



Dove è possibile reperire online maggiori informazioni specifiche sul prodotto?

Maggiori informazioni specifiche sul prodotto sono reperibili sul sito web: *[inserire un link ipertestuale al sito web di cui all'articolo 23 del presente regolamento]*

ALLEGATO III

«ALLEGATO IV

Modello di informativa periodica per i prodotti finanziari di cui all'articolo 8, paragrafi 1, 2 e 2 bis, del regolamento (UE) 2019/2088 e all'articolo 6, primo comma, del regolamento (UE) 2020/852

Si intende per **investimento sostenibile** un investimento in un'attività economica che contribuisce a un obiettivo ambientale o sociale, a condizione che tale investimento non arrechi un danno significativo a nessun obiettivo ambientale o sociale e che l'impresa beneficiaria degli investimenti rispetti prassi di buona governance.

La **tassonomia dell'UE** è un sistema di classificazione istituito dal regolamento (UE) 2020/852, che stabilisce un elenco di **attività economiche ecosostenibili**. Tale regolamento non comprende un elenco di attività economicamente socialmente sostenibili. Gli investimenti sostenibili con un obiettivo ambientale potrebbero non risultare allineati alla tassonomia.

Nome del prodotto: [completare] Identificativo della persona giuridica: [completare]

Caratteristiche ambientali e/o sociali

Questo prodotto finanziario aveva un obiettivo di investimento sostenibile? *[spuntare e compilare la casella appropriata: la percentuale rappresenta gli investimenti sostenibili]*

●● <input type="checkbox"/> Si	●● <input checked="" type="checkbox"/> No
<p><input type="checkbox"/> Ha effettuato investimenti sostenibili con un obiettivo ambientale: ___ %</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> in attività economiche considerate ecosostenibili conformemente alla tassonomia dell'UE <input type="checkbox"/> in attività economiche che non sono considerate ecosostenibili conformemente alla tassonomia dell'UE <p><input type="checkbox"/> Ha effettuato investimenti sostenibili con un obiettivo sociale: ___ %</p>	<p><input type="checkbox"/> Ha promosso caratteristiche ambientali/sociali (A/S) e, pur non avendo come obiettivo un investimento sostenibile, aveva una quota del(lo) ___ % di investimenti sostenibili</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> con un obiettivo ambientale in attività economiche considerate ecosostenibili conformemente alla tassonomia dell'UE <input type="checkbox"/> con un obiettivo ambientale in attività economiche che non sono considerate ecosostenibili conformemente alla tassonomia dell'UE <input type="checkbox"/> con un obiettivo sociale <p><input type="checkbox"/> Ha promosso caratteristiche A/S, ma non ha effettuato alcun investimento sostenibile</p>



Gli indicatori di sostenibilità misurano in che modo sono rispettate le caratteristiche ambientali o sociali promosse dal prodotto finanziario.

In che misura sono state soddisfatte le caratteristiche ambientali e/o sociali promosse da questo prodotto finanziario? *[elencare le caratteristiche ambientali e/o sociali promosse dal prodotto finanziario. Per i prodotti finanziari di cui all'articolo 6, primo comma, del regolamento (UE) 2020/852, in riferimento agli investimenti sostenibili con obiettivi ambientali, elencare gli obiettivi ambientali di cui all'articolo 9 di tale regolamento ai quali ha contribuito l'investimento sostenibile sottostante il prodotto finanziario. Per i prodotti finanziari che hanno effettuato investimenti sostenibili con obiettivi sociali, elencare gli obiettivi sociali]*

● **Qual è stata la prestazione degli indicatori di sostenibilità?**

- **...e rispetto ai periodi precedenti?** *[per i prodotti finanziari per i quali è stata presentata in precedenza almeno una relazione periodica]*

- **Quali erano gli obiettivi degli investimenti sostenibili che il prodotto finanziario ha in parte realizzato e in che modo l'investimento sostenibile ha contribuito a tali obiettivi?** *[per i prodotti finanziari che hanno effettuato investimenti sostenibili, descrivere gli obiettivi se non inclusi nella risposta alla domanda precedente. Descrivere in che modo gli investimenti sostenibili hanno contribuito all'obiettivo di investimento sostenibile. Per i prodotti finanziari di cui all'articolo 6, primo comma, del regolamento (UE) 2020/852, elencare gli obiettivi ambientali di cui all'articolo 9 di tale regolamento ai quali ha contribuito l'investimento sostenibile sottostante il prodotto finanziario]*

I principali effetti negativi sono gli effetti negativi più significativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità relativi a problematiche ambientali, sociali e concernenti il personale, il rispetto dei diritti umani e le questioni relative alla lotta alla corruzione attiva e passiva.

- **In che modo gli investimenti sostenibili che il prodotto finanziario ha in parte realizzato non hanno arrecato un danno significativo a nessun obiettivo di investimento sostenibile sotto il profilo ambientale o sociale?** *[inserire qualora il prodotto finanziario comprenda investimenti sostenibili]*

— In che modo si è tenuto conto degli indicatori degli effetti negativi sui fattori di sostenibilità?

— Gli investimenti sostenibili erano allineati con le linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali e con i Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani? Descrizione particolareggiata:

[inserire una dichiarazione per i prodotti finanziari di cui all'articolo 6, primo comma, del regolamento (UE) 2020/852]

La tassonomia dell'UE stabilisce il principio "non arrecare un danno significativo", in base al quale gli investimenti allineati alla tassonomia non dovrebbero arrecare un danno significativo agli obiettivi della tassonomia dell'UE, ed è corredata di criteri specifici dell'Unione.

Il principio "non arrecare un danno significativo" si applica solo agli investimenti sottostanti il prodotto finanziario che tengono conto dei criteri dell'UE per le attività economiche ecosostenibili. Gli investimenti sottostanti la parte restante del presente prodotto finanziario non tengono conto dei criteri dell'UE per le attività economiche ecosostenibili.

Nessun altro investimento sostenibile deve arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali o sociali.



In che modo questo prodotto finanziario ha preso in considerazione i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità? *[inserire la sezione se il prodotto finanziario ha preso in considerazione i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità]*



Quali sono stati i principali investimenti di questo prodotto finanziario?

L'elenco comprende gli investimenti che costituiscono la **quota maggiore di investimenti** del prodotto finanziario durante il periodo di riferimento, ossia: **[completare]**

Investimenti di maggiore entità	Settore	% di attivi	Paese



Qual è stata la quota degli investimenti in materia di sostenibilità?

L'**allocazione degli attivi** descrive la quota di investimenti in attivi specifici.

- **Qual è stata l'allocazione degli attivi?**

[Inserire la nota solo per i prodotti finanziari di cui all'articolo 6, primo comma, del regolamento (UE) 2020/852]

Per conformarsi alla tassonomia dell'UE, i criteri per il **gas fossile**


comprendono limitazioni delle emissioni e il passaggio all'energia da fonti totalmente rinnovabili o ai combustibili a basse emissioni di carbonio entro la fine del 2035. Per l'**energia nucleare** i criteri comprendono norme complete in materia di sicurezza e gestione dei rifiuti.

Le **attività abilitanti**

consentono direttamente ad altre attività di apportare un contributo sostanziale a un obiettivo ambientale.

Le **attività di transizione** sono attività per le quali non sono ancora disponibili alternative a basse emissioni di carbonio e che presentano, tra gli altri, livelli di emissione di gas a effetto serra corrispondenti alla migliore prestazione.

[Inserire solo i riquadri pertinenti, eliminare quelli non attinenti al prodotto finanziario]



#1 Allineati a caratteristiche A/S: comprende gli investimenti del prodotto finanziario utilizzati per rispettare le caratteristiche ambientali o sociali promosse dal prodotto finanziario.

#2 Altri: comprende gli investimenti rimanenti del prodotto finanziario che non sono allineati alle caratteristiche ambientali o sociali, né sono considerati investimenti sostenibili.

[Inserire la nota in appresso laddove il prodotto finanziario ha effettuato investimenti sostenibili]

La categoria **#1 Allineati a caratteristiche A/S** comprende:

- la sottocategoria **#1A Sostenibili**, che contempla gli investimenti sostenibili dal punto di vista ambientale e sociale;
- la sottocategoria **#1B Altre caratteristiche A/S**, che contempla gli investimenti allineati alle

In quali settori economici sono stati effettuati gli investimenti?

[Inserire le informazioni di cui all'articolo 54 del presente regolamento]



In che misura gli investimenti sostenibili con un obiettivo ambientale erano allineati alla tassonomia dell'UE?

[Inserire la sezione per i prodotti finanziari di cui all'articolo 6, primo comma, del regolamento (UE) 2020/852 e aggiungere le informazioni a norma dell'articolo 51 del presente regolamento]

Il prodotto finanziario ha investito in attività connesse al gas fossile e/o all'energia nucleare che erano conformi alla tassonomia dell'UE¹?

Sì: *[precisare di seguito e completare i grafici del riquadro]*

Gas fossile Energia nucleare

No

¹ Le attività connesse al gas fossile e/o all'energia nucleare sono conformi alla tassonomia dell'UE solo se contribuiscono all'azione di contenimento dei cambiamenti climatici («mitigazione dei cambiamenti climatici») e non arrecano un danno significativo a nessuno degli obiettivi della tassonomia dell'UE - cfr. nota esplicativa sul margine sinistro. I criteri completi riguardanti le attività economiche connesse al gas fossile e all'energia nucleare che sono conformi alla tassonomia dell'UE sono stabiliti nel regolamento delegato (UE) 2022/1214 della Commissione.


[inserire la nota per i prodotti finanziari di cui all'articolo 6, primo comma, del regolamento (UE) 2020/852]

Le attività allineate alla tassonomia sono espresse in percentuale di:

- **fatturato:** quota di entrate da attività verdi delle imprese beneficiarie degli investimenti
- **spese in conto capitale (CapEx):** investimenti verdi effettuati dalle imprese beneficiarie degli investimenti, ad es. per la transizione verso un'economia verde
- **spese operative (OpEx):** attività operative verdi delle imprese beneficiarie degli investimenti

I due grafici che seguono mostrano in verde la percentuale di investimenti che erano allineati alla tassonomia dell'UE. Poiché non esiste una metodologia adeguata per determinare l'allineamento delle obbligazioni sovrane* alla tassonomia, il primo grafico mostra l'allineamento alla tassonomia in relazione a tutti gli investimenti del prodotto finanziario comprese le obbligazioni sovrane, mentre il secondo grafico mostra l'allineamento alla tassonomia solo in relazione agli investimenti del prodotto finanziario diversi dalle obbligazioni sovrane.

[inserire informazioni relative agli investimenti in gas fossile e/o energia nucleare allineati alla tassonomia e il testo esplicativo nel margine a sinistra della pagina precedente solo se il prodotto finanziario ha investito in attività economiche allineate alla tassonomia nei settori del gas fossile e/o dell'energia nucleare durante il periodo di riferimento]



* Ai fini dei grafici di cui sopra, per «obbligazioni sovrane» si intendono tutte le esposizioni sovrane.

[inserire la nota per i prodotti finanziari di cui all'articolo 6, primo comma, del regolamento (UE) 2020/852 che investono in attività economiche ambientali che non sono attività economiche ecosostenibili]

sono investimenti sostenibili con un obiettivo ambientale che non tengono conto dei criteri per le attività economiche ecosostenibili a norma del regolamento (UE) 2020/852.

- **Qual era la quota degli investimenti effettuati in attività di transizione e abilitanti?** [inserire una ripartizione delle quote di investimenti durante il periodo di riferimento]
- **Come si rapporta la percentuale di investimenti che erano allineati alla tassonomia dell'UE con i precedenti periodi di riferimento?** [laddove sia stata presentata in precedenza almeno una relazione periodica]



Qual era la quota di investimenti sostenibili con un obiettivo ambientale non allineati alla tassonomia dell'UE? [inserire la sezione solo per i prodotti finanziari di cui all'articolo 6, primo comma, del regolamento (UE) 2020/852 laddove il prodotto finanziario comprendeva investimenti sostenibili con un obiettivo ambientale che hanno investito in attività economiche che non sono attività economiche ecosostenibili, e spiegare perché il prodotto finanziario ha investito in attività economiche che non erano allineate alla tassonomia]



Qual era la quota di investimenti socialmente sostenibili? [solo se il prodotto finanziario comprendeva investimenti sostenibili con un obiettivo sociale]



Quali investimenti erano compresi nella categoria «Altri» e qual era il loro scopo? Esistevano garanzie minime di salvaguardia ambientale o sociale?



Quali azioni sono state adottate per soddisfare le caratteristiche ambientali e/o sociali durante il periodo di riferimento? *[elencare le azioni adottate nel periodo interessato*

dalla relazione periodica per soddisfare le caratteristiche ambientali o sociali promosse dal prodotto finanziario, compresi l'impegno degli azionisti di cui all'articolo 3 octies della direttiva 2007/36/CE ed altri eventuali impegni relativi alle caratteristiche ambientali o sociali promosse dal prodotto finanziario]



Qual è stata la prestazione di questo prodotto finanziario rispetto all'indice di riferimento? *[inserire la sezione qualora sia stato designato un indice come indice di riferimento per*

soddisfare le caratteristiche ambientali o sociali promosse dal prodotto finanziario e indicare dove è possibile reperire la metodologia applicata per il calcolo dell'indice designato]

[inserire la nota per i prodotti finanziari qualora sia stato designato un indice come indice di riferimento per soddisfare le caratteristiche ambientali o sociali promosse dal prodotto finanziario]

Gli **indici di riferimento** sono indici atti a misurare se il prodotto finanziario rispetti le caratteristiche ambientali o sociali che promuove.

- **Per quali aspetti l'indice di riferimento differisce da un indice generale di mercato?**
- **Qual è stata la prestazione di questo prodotto finanziario in relazione agli indicatori di sostenibilità volti a determinare l'allineamento dell'indice di riferimento alle caratteristiche ambientali o sociali promosse?**
- **Qual è stata la prestazione di questo prodotto finanziario rispetto all'indice di riferimento?**
- **Qual è stata la prestazione di questo prodotto finanziario rispetto all'indice generale di mercato? »**

ALLEGATO IV

«ALLEGATO V

Modello di informativa periodica per i prodotti finanziari di cui all'articolo 9, paragrafi da 1 a 4 bis, del regolamento (UE) 2019/2088 e all'articolo 5, primo comma, del regolamento (UE) 2020/852

Nome del prodotto: [completare]

Identificativo della persona giuridica: [completare]

I **principali effetti negativi** sono gli effetti negativi più significativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità relativi a problematiche ambientali, sociali e concernenti il personale, il rispetto dei diritti umani e le questioni relative alla lotta alla corruzione attiva e passiva.

La **tassonomia dell'UE** è un sistema di classificazione istituito dal regolamento (UE) 2020/852, che stabilisce un elenco di **attività economiche ecosostenibili**. Tale regolamento non comprende un elenco di attività economiche socialmente sostenibili. Gli investimenti sostenibili con un obiettivo ambientale potrebbero non risultare allineati alla tassonomia.

Obiettivo di investimento sostenibile**Questo prodotto finanziario aveva un obiettivo di investimento sostenibile?***[spuntare e compilare la casella appropriata: la percentuale rappresenta gli investimenti sostenibili]*

●● ✘ Sì	●○ □ No
<input type="checkbox"/> Ha effettuato investimenti sostenibili con un obiettivo ambientale : ___ % <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> in attività economiche considerate ecosostenibili conformemente alla tassonomia dell'UE <input type="checkbox"/> in attività economiche che non sono considerate ecosostenibili conformemente alla tassonomia dell'UE 	<input type="checkbox"/> Ha promosso caratteristiche ambientali/sociali (A/S) e, pur non avendo come obiettivo un investimento sostenibile, aveva una quota del(lo) ___ % di investimenti sostenibili <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> con un obiettivo ambientale in attività economiche considerate ecosostenibili conformemente alla tassonomia dell'UE <input type="checkbox"/> con un obiettivo ambientale in attività economiche che non sono considerate ecosostenibili conformemente alla tassonomia dell'UE <input type="checkbox"/> con un obiettivo sociale
<input type="checkbox"/> Ha effettuato investimenti sostenibili con un obiettivo sociale : ___ %	<input type="checkbox"/> Ha promosso caratteristiche A/S , ma non ha effettuato alcun investimento sostenibile

In che misura è stato conseguito l'obiettivo di investimento sostenibile di questo prodotto finanziario? *[specificare l'obiettivo di investimento sostenibile del prodotto finanziario e descrivere in che modo gli investimenti sostenibili hanno contribuito all'obiettivo di investimento sostenibile. Per i prodotti finanziari di cui all'articolo 5, primo comma, del regolamento (UE) 2020/852, in riferimento agli investimenti sostenibili con obiettivi ambientali, precisare a quali obiettivi ambientali di cui all'articolo 9 di tale regolamento ha contribuito l'investimento sottostante il prodotto finanziario. Per i prodotti finanziari di cui all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/2088, indicare in che modo l'obiettivo di riduzione delle emissioni di carbonio era allineato con l'accordo di Parigi]*



Gli indicatori di sostenibilità misurano in che modo sono raggiunti gli obiettivi sostenibili di questo prodotto finanziario.

I principali effetti negativi sono gli effetti negativi più significativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità relativi a problematiche ambientali, sociali e concernenti il personale, il rispetto dei diritti umani e le questioni relative alla lotta alla corruzione attiva e passiva.

● **Qual è stata la prestazione degli indicatori di sostenibilità?**

● **...e rispetto ai periodi precedenti?** *[per i prodotti finanziari per i quali è stata presentata in precedenza almeno una relazione periodica]*

● **In che modo gli investimenti sostenibili non hanno arrecato un danno significativo a nessun obiettivo di investimento sostenibile?**

In che modo si è tenuto conto degli indicatori degli effetti negativi sui fattori di sostenibilità?

Gli investimenti sostenibili erano allineati con le linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali e con i Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani? Descrizione particolareggiata:



In che modo questo prodotto finanziario ha preso in considerazione i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità? *[inserire la sezione se il prodotto finanziario ha preso in considerazione i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità]*



Quali sono stati i principali investimenti di questo prodotto finanziario?

Investimenti di maggiore entità	Settore	% di attivi	Paese
---------------------------------	---------	-------------	-------

L'elenco comprende gli investimenti che costituiscono la **quota maggiore di investimenti** del prodotto finanziario durante il periodo di riferimento, ossia: *[completare]*

Investimenti di maggiore entità	Settore	% di attivi	Paese



Qual è stata la quota degli investimenti in materia di sostenibilità?

L'allocazione degli attivi descrive la quota di investimenti in attivi specifici.

[Inserire la nota per i prodotti finanziari di cui all'articolo 5, primo comma, del regolamento (UE) 2020/852]


Per conformarsi alla tassonomia dell'UE, i criteri per il gas fossile comprendono limitazioni delle emissioni e il passaggio all'energia da fonti totalmente rinnovabili o ai combustibili a basse emissioni di carbonio entro la fine del 2035. Per l'energia nucleare i criteri comprendono norme complete in materia di sicurezza e gestione dei rifiuti.

Le attività abilitanti consentono direttamente ad altre attività di apportare un contributo sostanziale a un obiettivo ambientale.

Le attività di transizione sono attività economiche per le quali non sono ancora disponibili alternative a basse emissioni di carbonio e che presentano livelli di emissione di gas a effetto serra corrispondenti alla migliore prestazione.

Qual è stata l'allocazione degli attivi?

[Inserire solo i riquadri pertinenti, eliminare quelli non attinenti al prodotto finanziario]



#1 Sostenibili: investimenti sostenibili con obiettivi ambientali o sociali.

#2 Non sostenibili: investimenti che non sono considerati investimenti sostenibili.

In quali settori economici sono stati effettuati gli investimenti?

[Inserire le informazioni di cui all'articolo 61, lettera c), del presente regolamento]



In che misura gli investimenti sostenibili con un obiettivo ambientale erano allineati alla tassonomia dell'UE?

[Inserire la sezione per i prodotti finanziari di cui all'articolo 5, primo comma, del regolamento (UE) 2020/852 e aggiungere le informazioni a norma dell'articolo 62 del presente regolamento]

Il prodotto finanziario ha investito in attività connesse al gas fossile e/o all'energia nucleare che erano conformi alla tassonomia dell'UE¹?

Sì: *[precisare di seguito e completare i grafici del riquadro]*

Gas fossile Energia nucleare

No

¹ Le attività connesse al gas fossile e/o all'energia nucleare sono conformi alla tassonomia dell'UE solo se contribuiscono all'azione di contenimento dei cambiamenti climatici («mitigazione dei cambiamenti climatici») e non arrecano un danno significativo a nessuno degli obiettivi della tassonomia dell'UE - cfr. nota esplicativa sul margine sinistro. I criteri completi riguardanti le attività economiche connesse al gas fossile e all'energia nucleare che sono conformi alla tassonomia dell'UE sono stabiliti nel regolamento delegato (UE) 2022/1214 della Commissione.

[inserire la nota solo per i prodotti finanziari di cui all'articolo 5, primo comma, del regolamento (UE) 2020/852]

Le attività allineate alla tassonomia sono espresse in percentuale di:

- **fatturato**: quota di entrate da attività verdi delle imprese beneficiarie degli investimenti
- **spese in conto capitale (CapEx)**: investimenti verdi effettuati dalle imprese beneficiarie degli investimenti, ad es. per la transizione verso un'economia verde
- **spese operative (OpEx)**: attività operative verdi delle imprese beneficiarie degli investimenti

[inserire la nota per i prodotti finanziari di cui all'articolo 5, primo comma, del regolamento (UE) 2020/852 che investono in attività economiche ambientali che non sono attività economiche ecosostenibili]




sono investimenti sostenibili con un obiettivo ambientale che **non tengono conto dei criteri** per le attività economiche ecosostenibili conformemente alla tassonomia dell'UE.



I due grafici che seguono mostrano in verde la percentuale di investimenti che erano allineati alla tassonomia dell'UE. Poiché non esiste una metodologia adeguata per determinare l'allineamento delle obbligazioni sovrane* alla tassonomia, il primo grafico mostra l'allineamento alla tassonomia in relazione a tutti gli investimenti del prodotto finanziario comprese le obbligazioni sovrane, mentre il secondo grafico mostra l'allineamento alla tassonomia solo in relazione agli investimenti del prodotto finanziario diversi dalle obbligazioni sovrane.

[inserire informazioni relative agli investimenti in gas fossile e/o energia nucleare allineati alla tassonomia e il testo esplicativo nel margine a sinistra della pagina precedente solo se il prodotto finanziario ha investito in attività economiche allineate alla tassonomia nei settori del gas fossile e/o dell'energia nucleare durante il periodo di riferimento]



* Ai fini dei grafici di cui sopra, per «obbligazioni sovrane» si intendono tutte le esposizioni sovrane.

● **Qual era la quota degli investimenti effettuati in attività di transizione e abilitanti?** [inserire una ripartizione delle quote di investimenti durante il periodo di riferimento]

● **Come si rapporta la percentuale di investimenti allineati alla tassonomia dell'UE con i precedenti periodi di riferimento?** [laddove sia stata presentata in precedenza almeno una relazione periodica]

● **Qual era la quota di investimenti sostenibili con un obiettivo ambientale che non erano allineati alla tassonomia dell'UE?** [inserire la sezione solo per i prodotti finanziari di cui all'articolo 5, primo comma, del regolamento (UE) 2020/852 laddove il prodotto finanziario comprendeva investimenti con un obiettivo ambientale che hanno investito in attività economiche che non sono attività economiche ecosostenibili, e spiegare perché il prodotto finanziario ha investito in attività economiche che non erano allineate alla tassonomia]



Qual era la quota di investimenti socialmente sostenibili?

[solo se il prodotto finanziario comprende investimenti sostenibili con un obiettivo sociale]



Quali investimenti erano compresi nella categoria «Non sostenibili» e qual era il loro scopo? Esistevano garanzie minime di salvaguardia ambientale o sociale?



Quali azioni sono state adottate per raggiungere l'obiettivo di investimento sostenibile durante il periodo di riferimento?

[elenare le azioni adottate nel periodo interessato dalla relazione periodica per raggiungere l'obiettivo di investimento sostenibile del prodotto finanziario, compresi l'impegno degli azionisti di cui all'articolo 3 octies della direttiva 2007/36/CE ed altri eventuali impegni relativi all'obiettivo di investimento sostenibile]



Qual è stata la prestazione di questo prodotto finanziario rispetto all'indice di riferimento sostenibile?

[inserire la sezione solo per i prodotti finanziari di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2088 e indicare dove è possibile reperire la metodologia applicata per il calcolo dell'indice designato]

[inserire la nota per i prodotti finanziari di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2088]

Gli indici di riferimento sono indici atti a misurare se il prodotto finanziario raggiunga l'obiettivo sostenibile

- **Per quali aspetti l'indice di riferimento differisce da un indice generale di mercato?**
- **Qual è stata la prestazione di questo prodotto finanziario in relazione agli indicatori di sostenibilità volti a determinare l'allineamento dell'indice di riferimento all'obiettivo di investimento sostenibile?**
- **Qual è stata la prestazione di questo prodotto finanziario rispetto all'indice di riferimento?**
- **Qual è stata la prestazione di questo prodotto finanziario rispetto all'indice generale di mercato?»**

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/364 DELLA COMMISSIONE**del 16 febbraio 2023****che rilascia un'autorizzazione dell'Unione per la famiglia di biocidi «IPA Family 1» in conformità al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 44, paragrafo 5, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il 10 giugno 2016 la società Ecolab Deutschland GmbH ha presentato all'Agenzia europea per le sostanze chimiche («l'Agenzia»), in conformità all'articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, una domanda di autorizzazione dell'Unione per una famiglia di biocidi denominata «IPA Family 1», dei tipi di prodotto 2 e 4 quali descritti nell'allegato V di detto regolamento, confermando per iscritto che l'autorità competente dei Paesi Bassi aveva accettato di valutare la domanda. La domanda è stata registrata nel registro per i biocidi con il numero BC-HN024859-20.
- (2) Il principio attivo contenuto nella famiglia di biocidi «IPA Family 1» è il propan-2-ol, che è inserito nell'elenco dell'Unione contenente i principi attivi approvati per i tipi di prodotto 2 e 4 di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012.
- (3) Il 25 agosto 2021 l'autorità di valutazione competente ha trasmesso, in conformità all'articolo 44, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, una relazione di valutazione e le conclusioni della sua valutazione all'Agenzia.
- (4) Il 23 marzo 2022 l'Agenzia ha trasmesso alla Commissione il suo parere ⁽²⁾, il progetto di sommario delle caratteristiche del biocida (SPC) per «IPA Family 1» e la relazione di valutazione finale sulla famiglia di biocidi, in conformità all'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012.
- (5) Nel parere si conclude che «IPA Family 1» è una famiglia di biocidi ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera s), del regolamento (UE) n. 528/2012, è ammissibile all'autorizzazione dell'Unione a norma dell'articolo 42, paragrafo 1, di detto regolamento e, subordinatamente alla sua conformità al progetto di sommario delle caratteristiche del biocida, soddisfa le condizioni stabilite all'articolo 19, paragrafi 1 e 6, di detto regolamento.
- (6) Il 12 aprile 2022 l'Agenzia ha trasmesso alla Commissione il progetto di sommario delle caratteristiche del biocida, in tutte le lingue ufficiali dell'Unione, in conformità all'articolo 44, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 528/2012.
- (7) La Commissione concorda con il parere dell'Agenzia e ritiene pertanto opportuno rilasciare un'autorizzazione dell'Unione per «IPA Family 1».
- (8) Nel suo parere, l'Agenzia raccomanda che, come condizione per l'autorizzazione, il titolare dell'autorizzazione effettui una prova di stabilità allo stoccaggio a lungo termine a temperatura ambiente del «Klercide 70/30 IPA Aerosol» del meta-SPC 1.3 negli imballaggi commerciali in cui il prodotto sarà messo a disposizione sul mercato. Detta prova dovrebbe concentrarsi sulle proprietà fisiche, chimiche e tecniche pertinenti del prodotto sia prima che dopo lo stoccaggio, per confermare una durata di conservazione di 24 mesi. Il titolare dell'autorizzazione dovrebbe includere nella relazione su tale prova informazioni sulla stabilità degli imballaggi, sulle caratteristiche di

⁽¹⁾ GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

⁽²⁾ Parere dell'ECHA del 1° marzo 2022 sull'autorizzazione dell'Unione della famiglia di biocidi «IPA Family 1» (ECHA/BPC/316/2022), <https://echa.europa.eu/bpc-opinions-on-union-authorisation>.

polverizzazione e sulla pressione interna prima e dopo lo stoccaggio. La Commissione approva tale raccomandazione e ritiene che la presentazione dei risultati di detta prova debba costituire una condizione per la messa a disposizione sul mercato e l'uso della famiglia di biocidi «IPA Family 1» a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012. Essa è inoltre dell'avviso che l'obbligo di fornire i dati dopo il rilascio dell'autorizzazione non incida sulla conclusione relativa al rispetto della condizione di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera d), di detto regolamento sulla base dei dati esistenti.

(9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Alla società Ecolab Deutschland GmbH è rilasciata un'autorizzazione dell'Unione con numero EU-0028425-0000 per la messa a disposizione sul mercato e per l'uso della famiglia di biocidi «IPA Family 1», subordinatamente al rispetto dei termini e delle condizioni fissati nell'allegato I e in conformità al sommario delle caratteristiche del biocida riportato nell'allegato II.

L'autorizzazione dell'Unione è valida dal 9 marzo 2023 al 28 febbraio 2033.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 2023

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO I

Termini e condizioni (EU-0028425-0000)

Il titolare dell'autorizzazione effettua un test di stoccaggio a lungo termine a temperatura ambiente di «Klercide 70/30 IPA Aerosol» del meta-SPC 1.3 negli imballaggi commerciali in cui il prodotto sarà messo a disposizione sul mercato. Il test di stoccaggio a lungo termine a temperatura ambiente dovrebbe concentrarsi sulle proprietà fisiche, chimiche e tecniche pertinenti del prodotto sia prima che dopo lo stoccaggio, in conformità alla sezione 2.6.4 degli orientamenti riguardanti il regolamento sui biocidi, volume I: *Identità del principio attivo/proprietà fisico-chimiche/metodologia analitica – Prescrizioni in materia di informazione, esame e valutazione* (ECHA, marzo 2022) ⁽¹⁾, per confermare una durata di conservazione di 24 mesi. Il titolare dell'autorizzazione include nella relazione sullo studio informazioni sulla stabilità degli imballaggi, sulle caratteristiche di polverizzazione e sulla pressione interna prima e dopo lo stoccaggio.

Entro il 9 gennaio 2024 il titolare dell'autorizzazione deve presentare all'Agenzia i risultati dello studio.

⁽¹⁾ https://echa.europa.eu/documents/10162/23036412/bpr_guidance_vol_i_parts_abc_en.pdf/31b245e5-52c2-f0c7-04db-8988683cbc4b.

ALLEGATO II

Sommario delle caratteristiche della famiglia di biocidi

IPA Family 1

Tipo di prodotto 2 - Disinfettanti e algicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o animali (disinfettanti)

Tipo di prodotto 4 - Settore dell'alimentazione umana e animale (disinfettanti)

Numero di autorizzazione: EU-0028425-0000

Numero dell'approvazione del R4BP: EU-0028425-0000

PARTE I

INFORMAZIONI DI PRIMO LIVELLO

1. INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE

1.1. **Nome della famiglia**

Nome	IPA Family 1
------	--------------

1.2. **Tipo/i di prodotto**

Tipo/i di prodotto	Tipo di prodotto 02 - Disinfettanti e algicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o animali Tipo di prodotto 04 - Settore dell'alimentazione umana e animale
--------------------	---

1.3. **Titolare dell'autorizzazione**

Nome e indirizzo del titolare dell'autorizzazione	Nome	Ecolab Deutschland GmbH
	Indirizzo	Ecolab Allee 1, 40789 Monheim am Rhein Germania
Numero di autorizzazione	EU-0028425-0000	
Numero dell'approvazione del R4BP	EU-0028425-0000	
Data di rilascio dell'autorizzazione	9 marzo 2023	
Data di scadenza dell'autorizzazione	28 febbraio 2033	

1.4. **Fabbricante/i dei biocidi**

Nome del fabbricante	Ecolab Europe GmbH
Indirizzo del fabbricante	Richtistrasse, 7, 8304 Wallisellen Svizzera
Ubicazione dei siti produttivi	Richtistrasse, 7, 8304 Wallisellen Svizzera

Nome del fabbricante	Ecolab Limited
Indirizzo del fabbricante	Brunel Way, Baglan Energy Park, SA11 2GA Neath Regno Unito
Ubicazione dei siti produttivi	Brunel Way, Baglan Energy Park, SA11 2GA Neath Regno Unito

Nome del fabbricante	Laboratoires Prodene Klint
Indirizzo del fabbricante	Rue Denis Papin, 2 Z.I. Mitry Compans, F-77290 Mitry-Mory Francia
Ubicazione dei siti produttivi	Rue Denis Papin, 2 Z.I. Mitry Compans, F-77290 Mitry-Mory Francia

Nome del fabbricante	Ecolab Leeds
Indirizzo del fabbricante	Lotherton Way, Garforth, LS25 2JY Leeds Regno Unito
Ubicazione dei siti produttivi	Lotherton Way, Garforth, LS25 2JY Leeds Regno Unito

Nome del fabbricante	Esoform SpA.
Indirizzo del fabbricante	Viale del Lavoro 10, 45100 Rovigo Italia
Ubicazione dei siti produttivi	Viale del Lavoro 10, 45100 Rovigo Italia

Nome del fabbricante	Nalco Deutschland Manufacturing GmbH und Co.KG
Indirizzo del fabbricante	Justus-von-Liebig-Str. 11, D-64584 Biebesheim Germania
Ubicazione dei siti produttivi	Justus-von-Liebig-Str. 11, D-64584 Biebesheim Germania

Nome del fabbricante	Ecolab NETHERLANDS BV
Indirizzo del fabbricante	Brugwal 11, 3432NZ Nieuwegein Paesi Bassi
Ubicazione dei siti produttivi	Brugwal 11, 3432NZ Nieuwegein Paesi Bassi

Nome del fabbricante	Ecolab Weavergate
Indirizzo del fabbricante	Winnington Avenue, CW8 3AA Northwich Cheshire Regno Unito
Ubicazione dei siti produttivi	Winnington Avenue, CW8 3AA Northwich Cheshire Regno Unito

Nome del fabbricante	Ecolab Mullingar, Ireland
Indirizzo del fabbricante	Forest Park, Zone C Mullingar Ind. Estate, - Mullingar, Co. Westmeath, Irlanda
Ubicazione dei siti produttivi	Forest Park, Zone C Mullingar Ind. Estate, - Mullingar, Co. Westmeath, Irlanda

Nome del fabbricante	Ecolab d.o.o.
Indirizzo del fabbricante	Vajngerlova 4, 2000 Maribor Slovenia
Ubicazione dei siti produttivi	Vajngerlova 4, 2000 Maribor Slovenia

Nome del fabbricante	Ecolab Rozzano, Italy
Indirizzo del fabbricante	Via A. Grandi 9/11, 20089 Rozzano (MI) Italia
Ubicazione dei siti produttivi	Via A. Grandi 9/11, 20089 Rozzano (MI) Italia

Nome del fabbricante	Ecolab B.V.B.A
Indirizzo del fabbricante	Havenlaan 4, 3980 Tessenderlo Belgio
Ubicazione dei siti produttivi	Havenlaan 4, 3980 Tessenderlo Belgio

Nome del fabbricante	Nalco Española Manufacturing, SLU
Indirizzo del fabbricante	C/Tramuntana s/n Polígono Industrial de Celrà, 17460 Celrà Spagna
Ubicazione dei siti produttivi	C/Tramuntana s/n Polígono Industrial de Celrà, 17460 Celrà Spagna

Nome del fabbricante	Ecolab production France SAS
Indirizzo del fabbricante	BP509, Avenue de Général Patton, 51006 Châlons-en-Champagne Francia
Ubicazione dei siti produttivi	BP509, Avenue de Général Patton, 51006 Châlons-en-Champagne Francia

Nome del fabbricante	Ecolab Mandra, Greece
Indirizzo del fabbricante	25 km Old National Road Athens- Theve, - Mandra Attica Grecia
Ubicazione dei siti produttivi	25 km Old National Road Athens- Theve, - Mandra Attica Grecia

Nome del fabbricante	NALCO FINLAND MANUFACTURING OY
Indirizzo del fabbricante	Kivikummuntie 1, FIN-07955 Tesjoki Finlandia
Ubicazione dei siti produttivi	Kivikummuntie 1, FIN-07955 Tesjoki Finlandia
Nome del fabbricante	Manufacturing Plant Cisterna Nalco
Indirizzo del fabbricante	Via Ninfina II, 4012 Cisterna di Latina, Italia
Ubicazione dei siti produttivi	Via Ninfina II, 4012 Cisterna di Latina Italia
Nome del fabbricante	Manufacturing Plant Fawley Nalco
Indirizzo del fabbricante	One buisness center 1180, SO45 3NP Hardley Hants Regno Unito
Ubicazione dei siti produttivi	One buisness center 1180, SO45 3NP Hardley Hants Regno Unito
Nome del fabbricante	Nalco Champion Plant, Tooling Plant, Aberdeen Nalco
Indirizzo del fabbricante	Minto Avenue, Alten Industrial Estate, AB12 3JZ Aberdeen Regno Unito
Ubicazione dei siti produttivi	Minto Avenue, Alten Industrial Estate, AB12 3JZ Aberdeen Regno Unito
Nome del fabbricante	Microtek Medical B.V.
Indirizzo del fabbricante	Hekkehorst, 24, 7207 BN Zutphen Paesi Bassi
Ubicazione dei siti produttivi	Hekkehorst, 24, 7207 BN Zutphen Paesi Bassi
Nome del fabbricante	Microtek Medical Malta Ltd.
Indirizzo del fabbricante	Sorbonne Centre F20 Mosta Technopark, MST 3000 Mosta Malta
Ubicazione dei siti produttivi	Sorbonne Centre F20 Mosta Technopark, MST 3000 Mosta Malta
Nome del fabbricante	Innovate GmbH
Indirizzo del fabbricante	Am Hohen Stein, 11, 06618 Naumburg Germania
Ubicazione dei siti produttivi	Am Hohen Stein, 11, 06618 Naumburg Germania

Nome del fabbricante	CHRISTEYNS FRANCE SA.
Indirizzo del fabbricante	31 rue de la Maladrie, 44120 Vertou Francia
Ubicazione dei siti produttivi	54 avenue de la Plaine - ZI, 13106 Rousset Francia

Nome del fabbricante	Techtex
Indirizzo del fabbricante	Units 7 & 8, Rhodes Business Park, Silbum Way, M24 4NE Middelton, Manchester Regno Unito
Ubicazione dei siti produttivi	Units 7 & 8, Rhodes Business Park, Silbum Way, M24 4NE Middelton, Manchester Regno Unito

1.5. **Fabbricante/i del/i principio/i attivo/i**

Principio attivo	Propan-2-olo
Nome del fabbricante	Ineos Solvents Germany GmbH
Indirizzo del fabbricante	Römerstraße 733, 47443 Moers Germania
Ubicazione dei siti produttivi	Shamrockstrasse 88, D-44623 Herne Germania Romestrasse, 733, D-47443, D-47443 Moers Germania

Principio attivo	Propan-2-olo
Nome del fabbricante	Shell Chemicals Europe B.V.
Indirizzo del fabbricante	Postbus 2334, 3000 CH Rotterdam Paesi Bassi
Ubicazione dei siti produttivi	Chemie BV/Shell Nederland Raffinaderij B.V., Vondelingenweg 601, 3196 KK Rotterdam-Pernis, Paesi Bassi

Principio attivo	Propan-2-olo
Nome del fabbricante	ExxonMobil Chemical Europe
Indirizzo del fabbricante	Hermeslaan 2, 1831 Machelen, Belgio
Ubicazione dei siti produttivi	Fawley Refinery and Petrochemical Plant, Fawley, SO45 1TX Southampton Regno Unito Baton Rouge Chemical Plant 4999 Scenic Highway, 70805-3359 LA Stati Uniti

2. COMPOSIZIONE E FORMULAZIONE DELLA FAMIGLIA DI PRODOTTI

2.1. Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione della famiglia

Nome comune	Nomenclatura IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)	
					Min	Max
Propan-2-olo		Principio attivo	67-63-0	200-661-7	30,3	65,66

2.2. Tipo/i di formulazione

Formulazione/i	AL - Altri liquidi AE - Generatore di Aerosol XX - Salvietta pronta all'uso con liquido a base acquosa
----------------	--

PARTE II

INFORMAZIONI DI SECONDO LIVELLO - META SPC(S)

META SPC 1

1. META SPC 1 INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE

1.1. Meta SPC 1 identificativo

Identificativo	Meta-SPC 1.1
----------------	--------------

1.2. Suffisso del numero di autorizzazione

Numero	1-1
--------	-----

1.3. Tipo/i di prodotto

Tipo/i di prodotto	Tipo di prodotto 02 - Disinfettanti e alghicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o animali
--------------------	--

2. META SPC 1 COMPOSIZIONE

2.1. Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione dei meta SPC 1

Nome comune	Nomenclatura IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)	
					Min	Max
Propan-2-olo		Principio attivo	67-63-0	200-661-7	60,61	65,66

2.2. Tipo(i) di formulazione del meta SPC 1

Formulazione/i	AL - Altri liquidi
----------------	--------------------

3. INDICAZIONI DI PERICOLO E CONSIGLI DI PRUDENZA DEL META SPC 1

Indicazioni di pericolo	Liquido e vapori facilmente infiammabili. Provoca grave irritazione oculare. Può provocare sonnolenza o vertigini. L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Consigli di prudenza	Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. – Non fumare. Indossare occhiali protettivi. Indossare schermi per il viso.

4. USO(I) AUTORIZZATO(I) DEL META SPC 1

4.1. Descrizione dell'uso

Tabella 1. Uso # 1 – Uso 1.1 - Disinfezione di superfici in camere bianche mediante nebulizzazione o lavaggio.

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 02 - Disinfettanti e alghicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o animali
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	-
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Nome comune: Batteri Fase di sviluppo: Nessun dato Nome comune: Lieviti Fase di sviluppo: Nessun dato Nome comune: Funghi Fase di sviluppo: Nessun dato Nome comune: Virus con involucro Fase di sviluppo: Nessun dato
Campo di applicazione	In ambiente chiuso Disinfezione di superfici dure non porose di camere bianche in contesti industriali della scienza della vita.
Metodi di applicazione	Metodo: Nebulizzazione con spruzzatore o lavaggio Descrizione dettagliata: Applicazione diretta su superfici mediante nebulizzazione con spruzzatore seguita da strofinatura con una salvietta asciutta per la distribuzione o il lavaggio.
Tasso(i) e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: c.a. 18 ml/m ² Diluizione (%): 0 Numero e tempi di applicazione: Secondo necessità

Categoria/e di utilizzatori	Utilizzatore professionale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Flacone/contenitore in Polivinilpirrolidone (PVP) o Polietilene ad alta densità (HDPE) da 0,5 litri - 10 litri (con e senza dosatore spray)

4.1.1. Istruzioni d'uso specifiche per l'uso

Pulire e asciugare le superfici prima della disinfezione.

Applicazione mediante nebulizzazione con spruzzatore direttamente sulla superficie: Aprire l'ugello prima dell'uso. Per risultati ottimali tenere il flacone in verticale e applicare da una distanza di 10-20 cm. Assicurarsi che le superfici siano completamente inumidite (massimo 18 ml/m², corrispondenti a 20 spruzzate/m²) seguito da strofinatura con una salvietta asciutta per la distribuzione. Lasciare agire per 5 minuti per batteri, lieviti e virus con involucro e 15 minuti per i funghi. Chiudere sempre l'ugello dopo l'uso. Non trasferire il prodotto a un dosatore spray, ma applicare da una confezione comprensiva di dosatore spray.

Applicazione sulle superfici mediante lavaggio: Impregnare lo straccio pulito con il liquido usando un secchio e applicare sulla superficie da disinfettare. Assicurarsi che la superficie sia completamente inumidita (massimo 18 ml/m²). Lasciare agire per 5 minuti per batteri, lieviti e virus con involucro e 15 minuti per i funghi. Non è necessario strofinare ulteriormente.

Non miscelare con altri prodotti. Non versare il prodotto inutilizzato di nuovo nel contenitore originale.

4.1.2. Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

Evitare il contatto con gli occhi.

Durante il lavaggio, si devono indossare guanti, una protezione degli occhi e un dispositivo di protezione delle vie respiratorie (APVR) con fattore di protezione 10, Il personale sprovvisto di protezioni non deve trovarsi nel locale durante la disinfezione mediante lavaggio.

4.1.3. Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

Potenziali effetti per la salute

Occhi – Provoca grave irritazione oculare.

Pelle - In condizioni di normale utilizzo non si conoscono né si prevedono danni per la salute.

Ingestione - In condizioni di normale utilizzo non si conoscono né si prevedono danni per la salute.

Inalazione - L'inalazione può provocare effetti sul sistema nervoso centrale.

Esposizione cronica - In condizioni di normale utilizzo non si conoscono né si prevedono danni per la salute.

Misure di primo soccorso

IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare con acqua. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare per 5 minuti. Contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Togliersi di dosso tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. Lavare la pelle con acqua. In caso di irritazione della pelle: Consultare un medico.

IN CASO DI INGESTIONE: Sciacquare la bocca. Dare qualcosa da bere, se la persona esposta è in grado di deglutire. NON indurre il vomito. Contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

IN CASO DI INALAZIONE: Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

4.1.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

Vedere le istruzioni generali per l'uso (5.4).

4.1.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conservazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

Vedere le istruzioni generali per l'uso (5.5).

5. ISTRUZIONI GENERALI D'USO ⁽¹⁾ DEL META SPC 1

5.1. **Istruzioni d'uso**

Consultare le istruzioni specifiche per l'uso del meta SPC 1

5.2. **Misure di mitigazione del rischio**

Consultare le misure di mitigazione del rischio specifiche per il meta SPC 1

5.3. **Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente**

Consultare le informazioni specifiche per il meta SPC 1

5.4. **Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio**

Prodotto

Dove possibile, il riciclaggio è preferibile allo smaltimento o all'incenerimento. Se il riciclaggio non è praticabile, smaltire in conformità alle normative locali. Smaltire i rifiuti in una struttura autorizzata per lo smaltimento dei rifiuti.

Imballaggi contaminati

Smaltire come prodotto inutilizzato. I contenitori vuoti devono essere conferiti presso un sito per la gestione dei rifiuti approvato per il riciclo o smaltimento. Non riutilizzare i contenitori vuoti. Smaltire secondo le normative locali, regionali, nazionali e/o internazionali.

Residui di prodotto

Non disperdere il prodotto non utilizzato sul terreno, nei corsi d'acqua, nei tubi (lavandino, toilette ecc.) né negli scarichi.

Smaltire il prodotto inutilizzato, la sua confezione e tutti gli altri rifiuti in conformità alle normative locali.

5.5. **Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio**

Conservare il prodotto al riparo dalla luce solare diretta e a una temperatura compresa tra 0 °C e 25 °C

Periodo di validità: 24 mesi

6. ALTRE INFORMAZIONI

Su richiesta sono disponibili la scheda tecnica e la scheda dei dati di sicurezza per gli utilizzatori professionali.

Nella valutazione del rischio è stato usato il valore AEL acuto/a medio termine/a lungo termine 17,9 mg/kg di peso corporeo/giorno per i lavoratori professionali e il valore AEL acuto/a medio termine/a lungo termine 10,7 mg/kg di peso corporeo/giorno (Relazione di valutazione per il Propan-2-olo in PT2 - Germania - gennaio 2015).

⁽¹⁾ Le istruzioni per l'uso, le misure di mitigazione del rischio e altre modalità d'uso di cui alla presente sezione sono valide per tutti gli usi autorizzati nel meta SPC 1.

7. INFORMAZIONI DI TERZO LIVELLO: SINGOLI PRODOTTI NEL META SPC 1

7.1. **Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto**

Denominazione commerciale	Klercide 70/30 IPA		Area di mercato: EU		
Numero di autorizzazione	EU-0028425-0001 1-1				
Nome comune	Nomenclatura IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Propan-2-olo		Principio attivo	67-63-0	200-661-7	63,27

META SPC 2

1. META SPC 2 INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE

1.1. **Meta SPC 2 identificativo**

Identificativo	Meta-SPC 1.2
----------------	--------------

1.2. **Suffisso del numero di autorizzazione**

Numero	1-2
--------	-----

1.3. **Tipo/i di prodotto**

Tipo/i di prodotto	Tipo di prodotto 02 - Disinfettanti e alghicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o animali
--------------------	--

2. META SPC 2 COMPOSIZIONE

2.1. **Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione dei meta SPC 2**

Nome comune	Nomenclatura IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)	
					Min	Max
Propan-2-olo		Principio attivo	67-63-0	200-661-7	60,61	65,66

2.2. **Tipo(i) di formulazione del meta SPC 2**

Formulazione/i	XX - Salvietta pronta all'uso con liquido a base acquosa
----------------	--

3. INDICAZIONI DI PERICOLO E CONSIGLI DI PRUDENZA DEL META SPC 2

Indicazioni di pericolo	Liquido e vapori facilmente infiammabili. Provoca grave irritazione oculare. Può provocare sonnolenza o vertigini. L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Consigli di prudenza	Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. – Non fumare.

4. USO(I) AUTORIZZATO(I) DEL META SPC 2

4.1. **Descrizione dell'uso****Tabella 2. Uso # 1 – Uso 2.1 – Disinfezione di superfici in camere bianche mediante strofinatura**

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 02 - Disinfettanti e alghicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o animali
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	-
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Nome comune: Batteri Fase di sviluppo: Nessun dato Nome comune: Lieviti Fase di sviluppo: Nessun dato Nome comune: Funghi Fase di sviluppo: Nessun dato Nome comune: Virus con involucro Fase di sviluppo: Nessun dato
Campo di applicazione	In ambiente chiuso Disinfezione di superfici dure non porose di camere bianche in contesti industriali della scienza della vita mediante strofinatura.
Metodi di applicazione	Metodo: Strofinatura Descrizione dettagliata: Applicazione diretta sulle superfici mediante strofinatura con salviette pre-umidite.
Tasso(i) e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: c.a. 10 ml/m ² Diluizione (%): 0 Numero e tempi di applicazione: Vaschetta (200 salviette/confezione, 230×200, miscela sintetica/cellulosa): c.a. 0,13 m ² possono essere disinfettati con 1 salvietta Vaschetta (100 salviette/confezione, 200×230, miscela sintetica/cellulosa): c.a. 0,23 m ² possono essere disinfettati con 1 salvietta Panno (10 salviette/confezione, 420×250, poliestere/cellulosa): c.a. 1,1 m ² possono essere disinfettati con 1 salvietta

	<p>Sacchetto (15 salviette/confezione, 200×200, poliestere/cellulosa): c.a. 0,33 m² possono essere disinfettati con 1 salvietta</p> <p>Sacchetto (10 salviette/confezione, 200×200, 100 % poliestere): c.a. 0,51 m² possono essere disinfettati con 1 salvietta</p> <p>Sacchetto (15 salviette/confezione, 300×300, poliestere/cellulosa): c.a. 0,47 m² possono essere disinfettati con 1 salvietta</p> <p>Sacchetto (10 salviette/confezione, 300×300, 100 % poliestere): c.a. 0,73 m² possono essere disinfettati con 1 salvietta</p>
Categoria/e di utilizzatori	Utilizzatore professionale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	<p>Vaschetta (HDPE) (100-200 salviette/confezione, 200×230, miscela sintetica/cellulosa)</p> <p>Sacchetto (10-30 salviette/confezione, 200×200, poliestere/cellulosa, 100 % poliestere)</p> <p>Sacchetto (10-30 salviette/confezione, 300×300, poliestere/cellulosa, 100 % poliestere)</p> <p>Panno (10-30 salviette/confezione, 420×250, poliestere/cellulosa)</p>

4.1.1. Istruzioni d'uso specifiche per l'uso

Pulire e asciugare le superfici prima della disinfezione.

Strofinatura: Strofinare la superficie da disinfettare. Utilizzare la salvietta una sola volta. Assicurarsi che la superficie sia completamente inumidita (massimo 10 ml/m²).

Con 1 salvietta è possibile disinfettare circa 0,13-1,1 m² a seconda della salvietta.

Lasciare agire per 5 minuti per batteri, lieviti e virus con involucro e 15 minuti per i funghi. Smaltire le salviette nell'apposito contenitore chiuso per rifiuti immediatamente dopo l'uso. Non è necessario strofinare ulteriormente.

Per le salviette in confezione multipla, richiudere la confezione dopo l'apertura.

Non miscelare con altri prodotti.

4.1.2. Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

4.1.3. Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

Potenziali effetti per la salute

Occhi – Provoca grave irritazione oculare.

Pelle - In condizioni di normale utilizzo non si conoscono né si prevedono danni per la salute.

Ingestione - In condizioni di normale utilizzo non si conoscono né si prevedono danni per la salute.

Inalazione - L'inalazione può provocare effetti sul sistema nervoso centrale.

Esposizione cronica - In condizioni di normale utilizzo non si conoscono né si prevedono danni per la salute.

Misure di primo soccorso

IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare con acqua. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare per 5 minuti. Contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Togliersi di dosso tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. Lavare la pelle con acqua. In caso di irritazione della pelle: Consultare un medico.

IN CASO DI INGESTIONE: Sciacquare la bocca. Dare qualcosa da bere, se la persona esposta è in grado di deglutire. NON indurre il vomito. Contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

IN CASO DI INALAZIONE: Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

4.1.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

Vedere le istruzioni generali per l'uso (5.4).

4.1.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conservazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

Vedere le istruzioni generali per l'uso (5.5).

5. ISTRUZIONI GENERALI D'USO ^(*) DEL META SPC 2

5.1. **Istruzioni d'uso**

Consultare le istruzioni specifiche per l'uso del meta SPC 2

5.2. **Misure di mitigazione del rischio**

Consultare le misure di mitigazione del rischio specifiche per il meta SPC 2

5.3. **Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente**

Consultare le informazioni specifiche per il meta SPC 2

5.4. **Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio**

Prodotto

Dove possibile, il riciclaggio è preferibile allo smaltimento o all'incenerimento. Se il riciclaggio non è praticabile, smaltire in conformità alle normative locali. Smaltire i rifiuti in una struttura autorizzata per lo smaltimento dei rifiuti.

Imballaggi contaminati

Smaltire come prodotto inutilizzato. I contenitori vuoti devono essere conferiti presso un sito per la gestione dei rifiuti approvato per il riciclo o smaltimento. Non riutilizzare i contenitori vuoti. Smaltire secondo le normative locali, regionali, nazionali e/o internazionali.

Residui di prodotto

Non disperdere il prodotto non utilizzato sul terreno, nei corsi d'acqua, nei tubi (lavandino, toilette ecc.) né negli scarichi.

Smaltire il prodotto inutilizzato, la sua confezione e tutti gli altri rifiuti in conformità alle normative locali.

5.5. **Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio**

Conservare al riparo dalla luce solare diretta e a una temperatura compresa tra 0 °C e 25 °C

Periodo di validità: 24 mesi

6. ALTRE INFORMAZIONI

Su richiesta sono disponibili la scheda tecnica e la scheda dei dati di sicurezza per gli utilizzatori professionali.

(*) Le istruzioni per l'uso, le misure di mitigazione del rischio e altre modalità d'uso di cui alla presente sezione sono valide per tutti gli usi autorizzati nel meta SPC 2.

Nella valutazione del rischio è stato usato il valore AEL acuto/a medio termine/a lungo termine 17,9 mg/kg di peso corporeo/giorno per i lavoratori professionali e il valore AEL acuto/a medio termine/a lungo termine 10,7 mg/kg di peso corporeo/giorno (Relazione di valutazione per il Propan-2-olo in PT2 - Germania - gennaio 2015).

7. INFORMAZIONI DI TERZO LIVELLO: SINGOLI PRODOTTI NEL META SPC 2

7.1. Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto

Denominazione commerciale	Klerwipe 70/30 IPA		Area di mercato: EU		
Numero di autorizzazione	EU-0028425-0002 1-2				
Nome comune	Nomenclatura IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Propan-2-olo		Principio attivo	67-63-0	200-661-7	63,27

META SPC 3

1. META SPC 3 INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE

1.1. **Meta SPC 3 identificativo**

Identificativo	Meta-SPC 1.3
----------------	--------------

1.2. **Suffisso del numero di autorizzazione**

Numero	1-3
--------	-----

1.3. **Tipo/i di prodotto**

Tipo/i di prodotto	Tipo di prodotto 02 - Disinfettanti e alghicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o animali
--------------------	--

2. META SPC 3 COMPOSIZIONE

2.1. **Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione dei meta SPC 3**

Nome comune	Nomenclatura IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)	
					Min	Max
Propan-2-olo		Principio attivo	67-63-0	200-661-7	60,61	65,66

2.2. Tipo(i) di formulazione del meta SPC 3

Formulazione/i	AE - Generatore di Aerosol
----------------	----------------------------

3. INDICAZIONI DI PERICOLO E CONSIGLI DI PRUDENZA DEL META SPC 3

Indicazioni di pericolo	Aerosol altamente infiammabile. Provoca grave irritazione oculare. Può provocare sonnolenza o vertigini. Contenitore pressurizzato: può esplodere se riscaldato L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Consigli di prudenza	Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. – Non fumare. Indossare occhiali protettivi. Indossare schermi per il viso. Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione. Non perforare né bruciare, neppure dopo l'uso. Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50 °C/122 °F.

4. USO(I) AUTORIZZATO(I) DEL META SPC 3

4.1. Descrizione dell'uso

Tabella 3. Uso # 1 – Uso 3.1 – Disinfezione di superfici in camere bianche mediante aerosol

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 02 - Disinfettanti e alghicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o animali
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	-
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Nome comune: Batteri Fase di sviluppo: Nessun dato Nome comune: Lieviti Fase di sviluppo: Nessun dato Nome comune: Funghi Fase di sviluppo: Nessun dato Nome comune: Virus con involucro Fase di sviluppo: Nessun dato
Campo di applicazione	In ambiente chiuso Disinfezione di superfici dure non porose di camere bianche in contesti industriali della scienza della vita.
Metodi di applicazione	Metodo: Nebulizzazione di aerosol Descrizione dettagliata: Applicazione diretta su superfici mediante nebulizzazione di aerosol seguita da strofinatura con una salvietta asciutta per la distribuzione.

Tasso(i) e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: c.a. 18 ml/m ² Diluizione (%): 0 Numero e tempi di applicazione: Secondo necessità
Categoria/e di utilizzatori	Utilizzatore professionale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Bomboletta in alluminio da 0,2 litri e 0,5 litri

4.1.1. Istruzioni d'uso specifiche per l'uso

Pulire e asciugare le superfici prima della disinfezione.

Applicazione mediante nebulizzazione di aerosol: Per risultati ottimali tenere la bomboletta in verticale e applicare da una distanza di 10-20 cm. Assicurarsi che le superfici siano completamente inumidite (massimo 18 ml/m², corrispondenti a 7.2 secondi/m² di nebulizzazione) seguito da strofinatura con una salvietta asciutta per la distribuzione. Lasciare agire per 5 minuti per batteri, lieviti e virus con involucro e 15 minuti per i funghi.

Non miscelare con altri prodotti.

4.1.2. Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

Evitare il contatto con gli occhi.

4.1.3. Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

Potenziali effetti per la salute

Occhi – Provoca grave irritazione oculare.

Pelle - In condizioni di normale utilizzo non si conoscono né si prevedono danni per la salute.

Ingestione - In condizioni di normale utilizzo non si conoscono né si prevedono danni per la salute.

Inalazione – L'inalazione può provocare effetti sul sistema nervoso centrale. L'abuso intenzionale con inalazione deliberata può essere dannoso o fatale.

Esposizione cronica - In condizioni di normale utilizzo non si conoscono né si prevedono danni per la salute.

Misure di primo soccorso

IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare con acqua. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare per 5 minuti. Contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Togliersi di dosso tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. Lavare la pelle con acqua. In caso di irritazione della pelle: Consultare un medico.

IN CASO DI INGESTIONE: Sciacquare la bocca. Dare qualcosa da bere, se la persona esposta è in grado di deglutire. NON indurre il vomito. Contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

IN CASO DI INALAZIONE: Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

4.1.4. Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Vedere le istruzioni generali per l'uso (5.4).

4.1.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conservazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

Vedere le istruzioni generali per l'uso (5.5).

5. ISTRUZIONI GENERALI D'USO ^(*) DEL META SPC 3

5.1. **Istruzioni d'uso**

Consultare le istruzioni specifiche per l'uso del meta SPC 3

5.2. **Misure di mitigazione del rischio**

Consultare le misure di mitigazione del rischio specifiche per il meta SPC 3

5.3. **Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente**

Consultare le informazioni specifiche per il meta SPC 3

5.4. **Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio**

Prodotto

Dove possibile, il riciclaggio è preferibile allo smaltimento o all'incenerimento. Se il riciclaggio non è praticabile, smaltire in conformità alle normative locali. Smaltire i rifiuti in una struttura autorizzata per lo smaltimento dei rifiuti.

Imballaggi contaminati

Smaltire come prodotto inutilizzato. I contenitori vuoti devono essere conferiti presso un sito per la gestione dei rifiuti approvato per il riciclo o smaltimento. Non riutilizzare i contenitori vuoti. Smaltire secondo le normative locali, regionali, nazionali e/o internazionali.

Residui di prodotto

Non disperdere il prodotto non utilizzato sul terreno, nei corsi d'acqua, nei tubi (lavandino, toilette ecc.) né negli scarichi.

Smaltire il prodotto inutilizzato, la sua confezione e tutti gli altri rifiuti in conformità alle normative locali.

5.5. **Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio**

Conservare al riparo dalla luce solare diretta e a una temperatura compresa tra 0 °C e 25 °C

Periodo di validità: 24 mesi

6. ALTRE INFORMAZIONI

Su richiesta sono disponibili la scheda tecnica e la scheda dei dati di sicurezza per gli utilizzatori professionali.

Nella valutazione del rischio è stato usato il valore AEL acuto/a medio termine/a lungo termine 17,9 mg/kg di peso corporeo/giorno per i lavoratori professionali e il valore AEL acuto/a medio termine/a lungo termine 10,7 mg/kg di peso corporeo/giorno (Relazione di valutazione per il Propan-2-olo in PT2 - Germania - gennaio 2015).

(*) Le istruzioni per l'uso, le misure di mitigazione del rischio e altre modalità d'uso di cui alla presente sezione sono valide per tutti gli usi autorizzati nel meta SPC 3.

7. INFORMAZIONI DI TERZO LIVELLO: SINGOLI PRODOTTI NEL META SPC 3

7.1. Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto

Denominazione commerciale	Klercide 70/30 IPA Aerosol		Area di mercato: EU		
Numero di autorizzazione	EU-0028425-0003 1-3				
Nome comune	Nomenclatura IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Propan-2-olo		Principio attivo	67-63-0	200-661-7	63,269

META SPC 4

1. META SPC 4 INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE

1.1. Meta SPC 4 identificativo

Identificativo	Meta-SPC 1.4
----------------	--------------

1.2. Suffisso del numero di autorizzazione

Numero	1-4
--------	-----

1.3. Tipo/i di prodotto

Tipo/i di prodotto	Tipo di prodotto 02 - Disinfettanti e alghicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o animali Tipo di prodotto 04 - Settore dell'alimentazione umana e animale
--------------------	--

2. META SPC 4 COMPOSIZIONE

2.1. Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione dei meta SPC 4

Nome comune	Nomenclatura IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)	
					Min	Max
Propan-2-olo		Principio attivo	67-63-0	200-661-7	30,3	30,3

2.2. Tipo(i) di formulazione del meta SPC 4

Formulazione/i	XX - Salvietta pronta all'uso con liquido a base acquosa
----------------	--

3. INDICAZIONI DI PERICOLO E CONSIGLI DI PRUDENZA DEL META SPC 4

Indicazioni di pericolo	Liquido e vapori infiammabili. Provoca grave irritazione oculare. Può provocare sonnolenza o vertigini. L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Consigli di prudenza	Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. – Non fumare.

4. USO(I) AUTORIZZATO(I) DEL META SPC 4

4.1. Descrizione dell'uso

Tabella 4. Uso # 1 – Uso 4.1 – Disinfezione di superfici a contatto con gli alimenti e non con salviette pre-umidite

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 02 - Disinfettanti e alghicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o animali Tipo di prodotto 04 - Settore dell'alimentazione umana e animale
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	-
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Nome comune: Batteri Fase di sviluppo: Nessun dato Nome comune: Lieviti Fase di sviluppo: Nessun dato
Campo di applicazione	In ambiente chiuso Disinfezione di superfici dure non porose sia a contatto che non a contatto con gli alimenti di: cucine commerciali, catering, lavorazione e vendita al dettaglio di alimenti, mense, bagni e toilette di alberghi, ristoranti, negozi, scuole, uffici.
Metodi di applicazione	Metodo: Strofinatura Descrizione dettagliata: Applicazione diretta su superfici dure non porose mediante strofinatura.
Tasso(i) e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: c.a. 10 ml/m ² a temperatura ambiente Diluizione (%): 0 Numero e tempi di applicazione: Strofinare con due salviette sovrapposte. Con due salviette sovrapposte è possibile disinfettare circa 0,074-0,222 m ² a seconda del formato utilizzato.
Categoria/e di utilizzatori	Utilizzatore professionale

Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Contenitore (PP) (100 salviette 130×210)
	Contenitore (HDPE) (150 salviette 180×300)
	Secchio (PP) (1 500 salviette 150×210)
	Sacchetto (PET/PE) (200 salviette 130×210)
	Materiale della salvietta (tutte le confezioni): miscela di polpa, poliestere, legante

4.1.1. Istruzioni d'uso specifiche per l'uso

Strofinatura: Pulire e asciugare le superfici prima della disinfezione.

Strofinare la superficie da disinfettare con due salviette sovrapposte. Utilizzare le salviette una volta sola. Per risultati ottimali assicurarsi che le superfici siano completamente inumidite (massimo 10 ml/m²). Con due salviette sovrapposte è possibile disinfettare circa 0,074-0,222 m² a seconda del formato utilizzato. Lasciare agire per 15 minuti per batteri e lieviti. Smaltire le salviette nell'apposito contenitore chiuso per rifiuti immediatamente dopo l'uso. Non è necessario strofinare ulteriormente.

Per le salviette in confezione multipla, richiudere la confezione dopo l'apertura.

Non miscelare con altri prodotti.

4.1.2. Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

4.1.3. Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

Potenziali effetti per la salute

Occhi – Provoca grave irritazione oculare.

Pelle - In condizioni di normale utilizzo non si conoscono né si prevedono danni per la salute.

Ingestione - In condizioni di normale utilizzo non si conoscono né si prevedono danni per la salute.

Inalazione - L'inalazione può provocare effetti sul sistema nervoso centrale.

Esposizione cronica - In condizioni di normale utilizzo non si conoscono né si prevedono danni per la salute.

Misure di primo soccorso

IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare con acqua. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare per 5 minuti. Contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Togliersi di dosso tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. Lavare la pelle con acqua. In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.

IN CASO DI INGESTIONE: Sciacquare la bocca. Dare qualcosa da bere, se la persona esposta è in grado di deglutire. NON indurre il vomito. Contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

IN CASO DI INALAZIONE: Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

4.1.4. Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Vedere le istruzioni generali per l'uso (5.4).

4.1.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conservazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

Vedere le istruzioni generali per l'uso (5.5).

5. ISTRUZIONI GENERALI D'USO (*) DEL META SPC 4

5.1. **Istruzioni d'uso**

Consultare le istruzioni specifiche per l'uso del meta SPC 4

5.2. **Misure di mitigazione del rischio**

Consultare le misure di mitigazione del rischio specifiche per il meta SPC 4

5.3. **Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente**

Consultare le informazioni specifiche per il meta SPC 4

5.4. **Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio**

Prodotto

Dove possibile, il riciclaggio è preferibile allo smaltimento o all'incenerimento. Se il riciclaggio non è praticabile, smaltire in conformità alle normative locali. Smaltire i rifiuti in una struttura autorizzata per lo smaltimento dei rifiuti.

Imballaggi contaminati

Smaltire come prodotto inutilizzato. I contenitori vuoti devono essere conferiti presso un sito per la gestione dei rifiuti approvato per il riciclo o smaltimento. Non riutilizzare i contenitori vuoti. Smaltire secondo le normative locali, regionali, nazionali e/o internazionali.

Residui di prodotto

Non disperdere il prodotto non utilizzato sul terreno, nei corsi d'acqua, nei tubi (lavandino, toilette ecc.) né negli scarichi.

Smaltire il prodotto inutilizzato, la sua confezione e tutti gli altri rifiuti in conformità alle normative locali.

5.5. **Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio**

Conservare al riparo dalla luce solare diretta e a una temperatura compresa tra 0 °C e 25 °C

Periodo di validità: 24 mesi

6. ALTRE INFORMAZIONI

Su richiesta sono disponibili la scheda tecnica e la scheda dei dati di sicurezza per gli utilizzatori professionali.

Nella valutazione del rischio è stato usato il valore AEL acuto/a medio termine/a lungo termine 17,9 mg/kg di peso corporeo/giorno per i lavoratori professionali e il valore AEL acuto/a medio termine/a lungo termine 10,7 mg/kg di peso corporeo/giorno (Relazione di valutazione per il Propan-2-olo in PT2 - Germania - gennaio 2015).

(*) Le istruzioni per l'uso, le misure di mitigazione del rischio e altre modalità d'uso di cui alla presente sezione sono valide per tutti gli usi autorizzati nel meta SPC 4.

7. INFORMAZIONI DI TERZO LIVELLO: SINGOLI PRODOTTI NEL META SPC 4

7.1. Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto

Denominazione commerciale	Eco-Bac Wipes	Area di mercato: EU			
Numero di autorizzazione	EU-0028425-0004 1-4				
Nome comune	Nomenclatura IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Propan-2-olo		Principio attivo	67-63-0	200-661-7	30,3

META SPC 5

1. META SPC 5 INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE

1.1. Meta SPC 5 identificativo

Identificativo	Meta-SPC 1.5
----------------	--------------

1.2. Suffisso del numero di autorizzazione

Numero	1-5
--------	-----

1.3. Tipo/i di prodotto

Tipo/i di prodotto	Tipo di prodotto 02 - Disinfettanti e algicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o animali Tipo di prodotto 04 - Settore dell'alimentazione umana e animale
--------------------	---

2. META SPC 5 COMPOSIZIONE

2.1. Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione dei meta SPC 5

Nome comune	Nomenclatura IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)	
					Min	Max
Propan-2-olo		Principio attivo	67-63-0	200-661-7	30,3	30,3

2.2. Tipo(i) di formulazione del meta SPC 5

Formulazione/i	AL - Altri liquidi
----------------	--------------------

3. INDICAZIONI DI PERICOLO E CONSIGLI DI PRUDENZA DEL META SPC 5

Indicazioni di pericolo	Liquido e vapori infiammabili. Provoca grave irritazione oculare. Può provocare sonnolenza o vertigini. L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Consigli di prudenza	Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. – Non fumare. Indossare occhiali protettivi. Indossare schermi per il viso.

4. USO(I) AUTORIZZATO(I) DEL META SPC 5

4.1. Descrizione dell'uso

Tabella 5. Uso # 1 – Uso 5.1 – Disinfezione di superfici a contatto con gli alimenti e non mediante dosatore spray

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 02 - Disinfettanti e alghicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o animali Tipo di prodotto 04 - Settore dell'alimentazione umana e animale
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	-
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Nome comune: Batteri Fase di sviluppo: Nessun dato Nome comune: Lieviti Fase di sviluppo: Nessun dato
Campo di applicazione	In ambiente chiuso Disinfezione di superfici dure non porose a contatto e non a contatto con gli alimenti di: cucine commerciali, catering, lavorazione e vendita al dettaglio di alimenti, mense, bagni e toilette di alberghi, ristoranti, negozi, scuole, uffici.
Metodi di applicazione	Metodo: Nebulizzazione con spruzzatore Descrizione dettagliata: Applicazione diretta su superfici dure non porose mediante nebulizzazione con spruzzatore.
Tasso(i) e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: c.a. 18 ml/m ² a temperatura ambiente Diluizione (%): 0 Numero e tempi di applicazione: Secondo necessità
Categoria/e di utilizzatori	Utilizzatore professionale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Contenitore in HDPE da 0,5 litri - 10 litri (con dosatore spray)

4.1.1. Istruzioni d'uso specifiche per l'uso

Applicazione mediante nebulizzazione con spruzzatore: Aprire l'ugello prima dell'uso. Per risultati ottimali tenere il flacone in verticale e applicare da una distanza di 10-20 cm. Assicurarsi che le superfici siano completamente inumidite (massimo 18 ml/m², corrispondenti a 29 spruzzate/m²). Lasciare agire per 30 secondi per batteri e lieviti. Chiudere sempre l'ugello dopo l'uso.

Non miscelare con altri prodotti. Non versare il prodotto inutilizzato di nuovo nel contenitore originale.

4.1.2. Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

Evitare il contatto con gli occhi.

4.1.3. Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

Potenziali effetti per la salute

Occhi - Provoca grave irritazione oculare.

Pelle - In condizioni di normale utilizzo non si conoscono né si prevedono danni per la salute.

Ingestione - In condizioni di normale utilizzo non si conoscono né si prevedono danni per la salute.

Inalazione - L'inalazione può provocare effetti sul sistema nervoso centrale.

Esposizione cronica - In condizioni di normale utilizzo non si conoscono né si prevedono danni per la salute.

Misure di primo soccorso

IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare con acqua. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare per 5 minuti. Contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Togliersi di dosso tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. Lavare la pelle con acqua. In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.

IN CASO DI INGESTIONE: Sciacquare la bocca. Dare qualcosa da bere, se la persona esposta è in grado di deglutire. NON indurre il vomito. Contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

IN CASO DI INALAZIONE: Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

4.1.4. Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Vedere le istruzioni generali per l'uso (5.4).

4.1.5. Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conservazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Vedere le istruzioni generali per l'uso (5.5).

5. ISTRUZIONI GENERALI D'USO ^(*) DEL META SPC 5

5.1. Istruzioni d'uso

Consultare le istruzioni specifiche per l'uso del meta SPC 5

5.2. Misure di mitigazione del rischio

Consultare le misure di mitigazione del rischio specifiche per il meta SPC 5

(*) Le istruzioni per l'uso, le misure di mitigazione del rischio e altre modalità d'uso di cui alla presente sezione sono valide per tutti gli usi autorizzati nel meta SPC 5.

5.3. Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

Consultare le informazioni specifiche per il meta SPC 5

5.4. Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio

Prodotto

Dove possibile, il riciclaggio è preferibile allo smaltimento o all'incenerimento. Se il riciclaggio non è praticabile, smaltire in conformità alle normative locali. Smaltire i rifiuti in una struttura autorizzata per lo smaltimento dei rifiuti.

Imballaggi contaminati

Smaltire come prodotto inutilizzato. I contenitori vuoti devono essere conferiti presso un sito per la gestione dei rifiuti approvato per il riciclo o smaltimento. Non riutilizzare i contenitori vuoti. Smaltire secondo le normative locali, regionali, nazionali e/o internazionali.

Residui di prodotto

Non disperdere il prodotto non utilizzato sul terreno, nei corsi d'acqua, nei tubi (lavandino, toilette ecc.) né negli scarichi.

Smaltire il prodotto inutilizzato, la sua confezione e tutti gli altri rifiuti in conformità alle normative locali.

5.5. Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio

Conservare al riparo dalla luce solare diretta e a una temperatura compresa tra 0 °C e 25 °C

Periodo di validità: 24 mesi

6. ALTRE INFORMAZIONI

Su richiesta sono disponibili la scheda tecnica e la scheda dei dati di sicurezza per gli utilizzatori professionali.

Nella valutazione del rischio è stato usato il valore AEL acuto/a medio termine/a lungo termine 17,9 mg/kg di peso corporeo/giorno per i lavoratori professionali e il valore AEL acuto/a medio termine/a lungo termine 10,7 mg/kg di peso corporeo/giorno (Relazione di valutazione per il Propan-2-olo in PT2 - Germania - gennaio 2015).

7. Informazioni di terzo livello: singoli prodotti nel meta SPC 5

7.1. Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto

Denominazione commerciale	Sirafan Speed-FR		Area di mercato: EU		
Numero di autorizzazione	EU-0028425-0005 1-5				
Nome comune	Nomenclatura IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Propan-2-olo		Principio attivo	67-63-0	200-661-7	30,3

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/365 DELLA COMMISSIONE**del 16 febbraio 2023****che chiude l'inchiesta di riesame in previsione della scadenza relativa alle importazioni di taluni prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari dell'Ucraina**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ⁽¹⁾ («regolamento di base»), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, e l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

1. PROCEDURA**1.1. Apertura**

- (1) In seguito a una domanda di riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha deciso di avviare un'inchiesta di riesame in previsione della scadenza relativa alle misure antidumping in vigore sulle importazioni di taluni prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati («prodotti piatti laminati a caldo») originari della Repubblica federativa del Brasile («Brasile»), della Repubblica islamica dell'Iran («Iran»), della Federazione russa («Russia») e dell'Ucraina («paesi interessati»). Il 5 ottobre 2022 la Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* («avviso di apertura») ⁽²⁾.
- (2) La domanda di riesame è stata presentata il 4 luglio 2022 da EUROFER, European Steel Association («richiedente»), per conto dell'industria dell'Unione di taluni prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati («prodotti piatti laminati a caldo»), ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base.
- (3) La domanda conteneva sufficienti elementi di prova del fatto che la scadenza delle misure implicasse il rischio di reiterazione e persistenza del dumping e di reiterazione del pregiudizio per l'industria dell'Unione.

1.2. Parti interessate

- (4) Nell'avviso di apertura le parti interessate sono state invitate a contattare la Commissione per partecipare all'inchiesta. La Commissione ha inoltre informato espressamente il richiedente, i produttori e le associazioni noti dell'Unione, nonché le autorità dei paesi interessati in merito all'apertura dell'inchiesta di riesame e li ha invitati a partecipare.

2. PRODOTTO OGGETTO DELL'INCHIESTA

- (5) Il prodotto oggetto del presente riesame è costituito da taluni prodotti laminati piatti di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati, anche arrotolati (compresi i prodotti tagliati su misura e in nastri stretti), semplicemente laminati a caldo, non placcati né rivestiti («prodotto oggetto del riesame»).

Il presente riesame non riguarda i seguenti prodotti:

- i) prodotti di acciaio inossidabile e al silicio detti «magnetici» a grani orientati,
- ii) prodotti di acciaio per utensili e di acciaio rapido,
- iii) prodotti non arrotolati, che non presentano motivi in rilievo, di spessore superiore a 10 mm e di larghezza pari o superiore a 600 mm, e

⁽¹⁾ GUL 176 del 30.6.2016, pag. 21.

⁽²⁾ GUC 384 del 5.10.2022, pag. 3.

- iv) prodotti non arrotolati, che non presentano motivi in rilievo, di spessore pari o superiore a 4,75 mm ma non superiore a 10 mm e di larghezza pari o superiore a 2 050 mm.

Il prodotto oggetto del riesame è attualmente classificato con i codici NC 7208 10 00, 7208 25 00, 7208 26 00, 7208 27 00, 7208 36 00, 7208 37 00, 7208 38 00, 7208 39 00, 7208 40 00, 7208 52 10, 7208 52 99, 7208 53 10, 7208 53 90, 7208 54 00, 7211 13 00, 7211 14 00, 7211 19 00, ex 7225 19 10 (codice TARIC 7225 19 10 90), 7225 30 90, ex 7225 40 60 (codice TARIC 7225 40 60 90), 7225 40 90, ex 7226 19 10 (codici TARIC 7226 19 10 91 e 7226 19 10 95), 7226 91 91 e 7226 91 99. I codici NC e TARIC sono forniti solo a titolo informativo e fatta salva l'eventualità di una successiva modifica della classificazione tariffaria.

3. RITIRO DELLA DENUNCIA

- (6) Il 23 novembre 2022 il richiedente ha ritirato la domanda di inchiesta di riesame in previsione della scadenza per quanto riguarda l'Ucraina.
- (7) Il richiedente ha provveduto al ritiro della domanda in quanto ha ritenuto che, dati gli sviluppi intervenuti dopo la presentazione della domanda (primo trimestre del 2022) e, in particolare, dopo il successivo avvio del riesame in previsione della scadenza, le circostanze relative all'Ucraina fossero cambiate in misura tale da rendere non più opportuno il proseguimento di un riesame in previsione della scadenza delle importazioni di prodotti piatti laminati a caldo dall'Ucraina. In particolare il richiedente ha fatto riferimento alla distruzione di una parte importante della capacità dei prodotti piatti laminati a caldo in Ucraina nonché delle infrastrutture energetiche ucraine. Il richiedente ha inoltre osservato che il conflitto militare, o per lo meno il suo impatto relativamente all'Ucraina, avrebbe avuto carattere duraturo. In particolare non si prevede che la capacità di acciaio in Ucraina torni alle normali operazioni nel breve e medio termine e pertanto è improbabile che le esportazioni ucraine di prodotti piatti laminati a caldo possano contribuire in tempi brevi a una reiterazione del pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

4. CONCLUSIONI E DIVULGAZIONE DELLE INFORMAZIONI

- (8) A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di base, l'inchiesta può essere chiusa, a meno che tale chiusura sia contraria all'interesse dell'Unione.
- (9) Dall'inchiesta non erano emerse considerazioni indicanti che tale chiusura sarebbe stata contraria all'interesse dell'Unione.
- (10) La Commissione ha pertanto ritenuto opportuno chiudere l'inchiesta di riesame per quanto riguarda le importazioni dall'Ucraina. La Commissione proseguirà l'inchiesta di riesame per quanto riguarda le importazioni dal Brasile, dall'Iran e dalla Russia.
- (11) Dal momento che le misure non sono prorogate in relazione all'Ucraina, tutti i dazi riscossi dalla data di apertura dell'inchiesta di riesame in previsione della scadenza sulle merci che sono state sdoganate, per quanto riguarda le importazioni del prodotto oggetto del riesame originario dell'Ucraina, sono restituiti, purché sia presentata richiesta alle autorità doganali nazionali e questa sia poi accolta dalle stesse autorità conformemente alla legislazione doganale dell'Unione applicabile in materia di rimborso o sgravio dei dazi. La Commissione ha osservato che, a norma del regolamento (UE) 2022/870 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, i dazi antidumping sulle importazioni originarie dell'Ucraina a decorrere dal 4 giugno 2022 non dovrebbero essere riscossi in alcun momento. In questo caso, pertanto, non è previsto il rimborso di dazi poiché, prima della data di apertura dell'inchiesta di riesame in previsione della scadenza, l'Unione europea aveva già sospeso la riscossione dei dazi antidumping sulle importazioni ucraine, compresi i prodotti piatti laminati a caldo.
- (12) Il 21 dicembre 2022 la Commissione ha comunicato a tutte le parti interessate l'intenzione di chiudere l'inchiesta di riesame in previsione della scadenza per quanto riguarda l'Ucraina e ha dato loro la possibilità di presentare osservazioni.
- (13) Alla Commissione non sono pervenute osservazioni indicanti che tale chiusura sarebbe contraria all'interesse dell'Unione.
- (14) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,

⁽³⁾ Regolamento (UE) 2022/870 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022, relativo alle misure di liberalizzazione temporanea degli scambi che integra le concessioni commerciali applicabili ai prodotti ucraini a norma dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra (GU L 152 del 3.6.2022, pag. 103).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'inchiesta di riesame in previsione della scadenza, nella misura in cui riguarda le misure antidumping applicabili alle importazioni di taluni prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari dell'Ucraina, è chiusa.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 2023

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/366 DELLA COMMISSIONE

del 16 febbraio 2023

relativo al rinnovo dell'autorizzazione di un preparato di *Bacillus velezensis* ATCC PTA-6737 come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, galline ovaiole e specie avicole minori, tranne che per la produzione di uova, e all'autorizzazione di tale preparato per gli uccelli ornamentali, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 306/2013, il regolamento di esecuzione (UE) n. 787/2013, il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1020, il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2276 e abroga il regolamento (UE) n. 107/2010 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 885/2011 (titolare dell'autorizzazione Kemin Europa N.V.)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, e l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per la concessione, la modifica e il rinnovo di tale autorizzazione.
- (2) Il preparato di *Bacillus velezensis* ATCC PTA-6737, in precedenza identificato dal punto di vista tassonomico come *Bacillus subtilis* ATCC PTA-6737, era stato autorizzato per un periodo di dieci anni come additivo per mangimi destinati ai polli da ingrasso dal regolamento (UE) n. 107/2010 della Commissione ⁽²⁾, a galline ovaiole, anatre da ingrasso, quaglie, fagiani, pernici, faraone, piccioni, oche da ingrasso e struzzi dal regolamento di esecuzione (UE) n. 885/2011 della Commissione ⁽³⁾, a suinetti svezzati e suidi svezzati diversi da *Sus Scrofa domesticus* dal regolamento di esecuzione (UE) n. 306/2013 della Commissione ⁽⁴⁾, a tacchini da ingrasso e tacchini allevati per la riproduzione dal regolamento di esecuzione (UE) n. 787/2013 della Commissione ⁽⁵⁾, a galline ovaiole e specie avicole minori destinate alla produzione di uova dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/1020 della Commissione ⁽⁶⁾ e alle scrofe dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2276 della Commissione ⁽⁷⁾.
- (3) In conformità all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003, è stata presentata una domanda di rinnovo dell'autorizzazione del preparato di *Bacillus velezensis* ATCC PTA-6737 destinato a polli da ingrasso, galline ovaiole e specie avicole minori tranne che per la produzione di uova, compresa una modifica della concentrazione minima dell'agente attivo nel preparato. In conformità all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003, è stata presentata un'altra domanda per un nuovo impiego di tale preparato per gli uccelli ornamentali, gli uccelli da

⁽¹⁾ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 107/2010 della Commissione, dell'8 febbraio 2010, concernente l'autorizzazione del *Bacillus subtilis* ATCC PTA-6737 come additivo per mangimi destinati ai polli da ingrasso (titolare dell'autorizzazione Kemin Europa N.V.) (GU L 36 del 9.2.2010, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 885/2011 della Commissione, del 5 settembre 2011, relativo all'autorizzazione del *Bacillus subtilis* (ATCC PTA-6737) come additivo per mangimi destinati a galline ovaiole, anatre da ingrasso, quaglie, fagiani, pernici, faraone, piccioni, oche da ingrasso e struzzi (titolare dell'autorizzazione Kemin Europa N.V.) (GU L 229 del 6.9.2011, pag. 3).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 306/2013 della Commissione, del 2 aprile 2013, relativo all'autorizzazione di un preparato di *Bacillus subtilis* (ATCC PTA-6737) per suinetti svezzati e suidi svezzati diversi da *Sus Scrofa domesticus* (titolare dell'autorizzazione Kemin Europa N.V.) (GU L 91 del 3.4.2013, pag. 5).

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 787/2013 della Commissione, del 16 agosto 2013, relativo all'autorizzazione di un preparato di *Bacillus subtilis* (ATCC PTA-6737) come additivo nei mangimi per tacchini da ingrasso e tacchini allevati per la riproduzione (titolare dell'autorizzazione Kemin Europa N.V.) (GU L 220 del 17.8.2013, pag. 15).

⁽⁶⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1020 della Commissione, del 29 giugno 2015, relativo all'autorizzazione del preparato di *Bacillus subtilis* (ATCC PTA-6737) come additivo nei mangimi per galline ovaiole e specie avicole minori destinate alla produzione di uova (titolare dell'autorizzazione Kemin Europa N.V.) (GU L 163 del 30.6.2015, pag. 22).

⁽⁷⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2276 della Commissione, dell'8 dicembre 2017, relativo all'autorizzazione di un nuovo impiego del preparato di *Bacillus subtilis* (ATCC PTA-6737) come additivo per mangimi destinati alle scrofe (titolare dell'autorizzazione Kemin Europa N.V.) (GU L 326 del 9.12.2017, pag. 50).

cacciagione e la selvaggina da penna. Tali domande, con cui è stato chiesto che l'additivo in oggetto fosse classificato nella categoria «additivi zootecnici» e nel gruppo funzionale «stabilizzatori della flora intestinale», erano accompagnate dalle informazioni dettagliate e dai documenti di cui, rispettivamente, all'articolo 14, paragrafo 2, e all'articolo 7, paragrafo 3, di detto regolamento.

- (4) In conformità all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003, è stata presentata una domanda di modifica dei termini dell'autorizzazione del preparato di *Bacillus subtilis* ATCC PTA-6737 di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 306/2013, al regolamento di esecuzione (UE) n. 787/2013, al regolamento di esecuzione (UE) 2015/1020 e al regolamento di esecuzione (UE) 2017/2276, in relazione alla modifica del nome dell'additivo da *Bacillus subtilis* ATCC PTA-6737 a *Bacillus velezensis* ATCC PTA-6737, per quanto riguarda la tassonomia del ceppo. Tale domanda era corredata degli opportuni dati a sostegno della richiesta di modifica, come prescritto all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (5) Nel suo parere del 30 settembre 2020 ⁽⁸⁾ l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha concluso che il richiedente ha fornito prove del fatto che il preparato di *Bacillus velezensis* ATCC PTA-6737 rimane sicuro per i polli da ingrasso, le galline ovaiole e le specie avicole minori (tranne che per la produzione di uova) ⁽⁹⁾, i consumatori e l'ambiente, tenendo conto in particolare della modifica della concentrazione minima dell'agente attivo nel preparato. Essa ha inoltre concluso che il preparato non è irritante per la pelle e per gli occhi e non è un sensibilizzante cutaneo. L'Autorità ha inoltre concluso che il preparato può essere efficace come additivo zootecnico per uccelli ornamentali, uccelli da cacciagione e selvaggina da penna. L'Autorità non ritiene necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato.
- (6) Nel suo parere del 23 marzo 2022 ⁽¹⁰⁾ l'Autorità ha concluso che l'additivo dovrebbe essere designato dal punto di vista tassonomico come *Bacillus velezensis* ATCC PTA-6737. Essa ha inoltre concluso che l'additivo non è irritante per la pelle o per gli occhi né è un sensibilizzante della pelle, ma che dovrebbe essere considerato un sensibilizzante delle vie respiratorie.
- (7) Conformemente all'articolo 5, paragrafo 4, lettere a), b) e c), del regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione ⁽¹¹⁾, il laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003 ha ritenuto che le conclusioni e le raccomandazioni formulate nella valutazione precedente siano applicabili alle domande in corso.
- (8) La valutazione del preparato di *Bacillus velezensis* ATCC PTA-6737 dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Le anatre da ingrasso, le quaglie, i fagiani, le pernici, le faraone, i piccioni, le oche da ingrasso e gli struzzi, la selvaggina da penna e gli uccelli da cacciagione dovrebbero essere considerati specie avicole minori e dovrebbero pertanto essere inclusi nell'ambito di applicazione del rinnovo dell'autorizzazione. È pertanto opportuno rinnovare l'autorizzazione di tale additivo per i polli da ingrasso, le galline ovaiole e le specie avicole minori tranne che per la produzione di uova, e autorizzarne l'impiego per gli uccelli ornamentali.
- (9) La Commissione ritiene che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi per la salute umana, in particolare per quanto concerne gli utilizzatori dell'additivo. Tali misure di protezione dovrebbero essere conformi alla legislazione dell'Unione in materia di sicurezza dei lavoratori.
- (10) Il nome dell'additivo dovrebbe essere designato dal punto di vista tassonomico come *Bacillus velezensis* ATCC PTA-6737 ed è pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 306/2013, il regolamento di esecuzione (UE) n. 787/2013, il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1020 e il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2276.

⁽⁸⁾ EFSA Journal 2020;18(11):6280.

⁽⁹⁾ Polli da ingrasso, galline ovaiole e specie avicole minori tranne che per la produzione di uova.

⁽¹⁰⁾ EFSA Journal 2022;20(4):7244.

⁽¹¹⁾ Regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione, del 4 marzo 2005, sulle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i compiti e le mansioni del laboratorio comunitario di riferimento concernenti le domande di autorizzazione di additivi per mangimi (GU L 59 del 5.3.2005, pag. 8).

- (11) A seguito del rinnovo dell'autorizzazione del preparato di *Bacillus velezensis* ATCC PTA-6737 come additivo per mangimi, è opportuno abrogare il regolamento (UE) n. 107/2010 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 885/2011.
- (12) Dato che non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l'applicazione immediata delle modifiche delle condizioni di autorizzazione del preparato di *Bacillus velezensis* ATCC PTA-6737, è opportuno prevedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dal rinnovo dell'autorizzazione e dalla modifica del nome dell'additivo.
- (13) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Rinnovo dell'autorizzazione

L'autorizzazione del preparato specificato nell'allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «stabilizzatori della flora intestinale», è rinnovata per i polli da ingrasso, le galline ovaiole e le specie avicole minori tranne che per la produzione di uova, alle condizioni indicate in tale allegato.

Articolo 2

Autorizzazione

L'autorizzazione del preparato specificato nell'allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «stabilizzatori della flora intestinale», è concessa per gli uccelli ornamentali, alle condizioni indicate in tale allegato.

Articolo 3

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 306/2013

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 306/2013 è così modificato:

1. nel titolo, i termini «*Bacillus subtilis* (ATCC PTA-6737)» sono sostituiti dai termini «*Bacillus velezensis* ATCC PTA-6737»;
2. nell'allegato, terza colonna («Additivo»), i termini «*Bacillus subtilis* (ATCC PTA-6737)» sono sostituiti dai termini «*Bacillus velezensis* ATCC PTA-6737»;
3. nell'allegato, quarta colonna («Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico»), i termini «*Bacillus subtilis* (ATCC PTA-6737)» sono sostituiti dai termini «*Bacillus velezensis* ATCC PTA-6737».

Articolo 4

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 787/2013

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 787/2013 è così modificato:

1. nel titolo, i termini «*Bacillus subtilis* (ATCC PTA-6737)» sono sostituiti dai termini «*Bacillus velezensis* ATCC PTA-6737»;
2. nell'allegato, terza colonna («Additivo»), i termini «*Bacillus subtilis* (ATCC PTA-6737)» sono sostituiti dai termini «*Bacillus velezensis* ATCC PTA-6737»;
3. nell'allegato, quarta colonna («Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi»), i termini «*Bacillus subtilis* (ATCC PTA-6737)» sono sostituiti dai termini «*Bacillus velezensis* ATCC PTA-6737».

*Articolo 5***Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1020**

Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1020 è così modificato:

1. nel titolo, i termini «*Bacillus subtilis* (ATCC PTA-6737)» sono sostituiti dai termini «*Bacillus velezensis* ATCC PTA-6737»;
2. nell'allegato, terza colonna («Additivo»), i termini «*Bacillus subtilis* (ATCC PTA-6737)» sono sostituiti dai termini «*Bacillus velezensis* ATCC PTA-6737»;
3. nell'allegato, quarta colonna («Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi»), i termini «*Bacillus subtilis* (ATCC PTA-6737)» sono sostituiti dai termini «*Bacillus velezensis* ATCC PTA-6737».

*Articolo 6***Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2276**

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2276 è così modificato:

1. nel titolo, i termini «*Bacillus subtilis* (ATCC PTA-6737)» sono sostituiti dai termini «*Bacillus velezensis* ATCC PTA-6737»;
2. nell'allegato, terza colonna («Additivo»), i termini «*Bacillus subtilis* (ATCC PTA-6737)» sono sostituiti dai termini «*Bacillus velezensis* ATCC PTA-6737»;
3. nell'allegato, quarta colonna («Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi»), i termini «*Bacillus subtilis* (ATCC PTA-6737)» sono sostituiti dai termini «*Bacillus velezensis* ATCC PTA-6737».

*Articolo 7***Abrogazione**

Il regolamento (UE) n. 107/2010 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 885/2011 sono abrogati.

*Articolo 8***Misure transitorie**

1. Il preparato specificato nell'allegato, nonché nei regolamenti di esecuzione (UE) n. 306/2013, (UE) n. 787/2013, (UE) 2015/1020 e (UE) 2017/2276, e le premiscele contenenti tale preparato, prodotti ed etichettati prima del 9 settembre 2023 in conformità alle norme applicabili prima del 9 marzo 2023 possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti.
2. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti il preparato specificato nell'allegato, prodotti ed etichettati prima del 9 marzo 2024 in conformità alle norme applicabili prima del 9 marzo 2023 possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti, se sono destinati ad animali da produzione alimentare.

*Articolo 9***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 2023

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						CFU/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
Categoria: additivi zootecnici. gruppo funzionale: stabilizzatori della flora intestinale.									
4b1823i	Kemin Europa N.V.	<i>Bacillus velezensis</i> ATCC PTA-6737	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Preparato di <i>Bacillus velezensis</i> ATCC PTA-6737 con un tenore minimo di 8×10^{10} CFU/g</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>Spore vive di <i>Bacillus velezensis</i> ATCC PTA-6737</p> <p><i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾</p> <p>Conteggio: metodo di diffusione su piastra utilizzando triptone soia agar (EN 15784)</p> <p>Identificazione: elettroforesi su gel metodo di elettroforesi su gel a campo pulsato (PFGE) o metodi di sequenziamento del DNA</p>	<p>Polli da ingrasso</p> <p>Galline ovaiole</p> <p>Specie avicole minori, tranne le specie avicole minori destinate alla produzione di uova</p> <p>Uccelli ornamentali</p>	-	1×10^7	-	<p>1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele occorre indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.</p> <p>2. L'additivo è compatibile con i seguenti coccidiostatici, a condizione che siano autorizzati per le specie in questione: diclazuril, decochina, salinomicina sodica, narasina/nicarbazina, lasalocid A sodico, maduramicina ammonio, monensin sodico, narasina o cloridrato di robenidina.</p> <p>3. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione delle vie respiratorie.</p>	9 marzo 2033

⁽¹⁾ Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

DECISIONI

DECISIONE (UE) 2023/367 DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 19 gennaio 2023

recante proroga del mandato della commissione d'inchiesta incaricata di esaminare l'uso di Pegasus e di spyware di sorveglianza equivalenti

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- vista la proposta della Conferenza dei presidenti,
 - visto l'articolo 226 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - vista la decisione 95/167/CE, Euratom, CECA del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, del 19 aprile 1995, relativa alle modalità per l'esercizio del diritto d'inchiesta del Parlamento europeo ⁽¹⁾,
 - vista la decisione (UE) 2022/480 del Parlamento europeo, del 10 marzo 2022, sulla costituzione, le attribuzioni, la composizione numerica e la durata del mandato della commissione d'inchiesta incaricata di esaminare l'uso di Pegasus e di spyware di sorveglianza equivalenti, nonché sulla definizione dell'oggetto dell'inchiesta ⁽²⁾,
 - visto l'articolo 208, paragrafo 11, del suo regolamento,
- A. considerando che la commissione d'inchiesta ha chiesto una proroga della sua durata affinché possa adempiere pienamente e correttamente al proprio mandato;
1. decide di prorogare di tre mesi il mandato della commissione d'inchiesta.

Per il Parlamento europeo

La presidente

R. METSOLA

⁽¹⁾ GUL 113 del 19.5.1995, pag. 1.

⁽²⁾ GUL 98 del 25.3.2022, pag. 72.

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni
dell'Unione europea
L-2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT